

# MEMENTO PRATICO IPSOA-FRANCIS LEFEBVRE

**Previdenza**

*Marzo 2013*



© Copyright by Ipsoa - Francis Lefebvre s.r.l. - 2013

---

*I diritti di traduzione, di riproduzione e di adattamento totale o parziale e con qualsiasi mezzo (compresi le copie fotostatiche, i film didattici e i microfilm) sono riservati per tutti i Paesi.*

---

*L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non comporta né sostituisce una prestazione professionale e non può comportare specifiche responsabilità per involontari errori o inesattezze.*

---

*Fotocomposizione a cura di Sinergie Grafiche s.r.l.  
Via Pavese, 1/3 - Rozzano (MI)*

*Finito di stampare nel mese di aprile 2013  
da GECA s.p.a. Via Magellano, 11  
20090 Cesano Boscone (MI)*

Il fascicolo di aggiornamento del Memento Pratico Previdenza riporta le principali novità per l'anno 2013.

## Sommario

MP n.	
310	Minimali e massimali contributivi INPS per il 2013
342	Contratto a termine: nuovo contributo addizionale
360	Nuovo contributo aziendale di recesso
376	Retribuzione variabile di risultato: nuove disposizioni
377	Incentivi all'assunzione: condizioni generali
378	Contratto di inserimento: abrogazione
382	Novità in materia di apprendistato
386	Assunzione di disoccupati: nuove disposizioni
495	Debiti per contributi e premi: tasso di differimento e dilazione
734	Operai agricoli: minimali 2013
903	Domestici: retribuzione e calcolo dei contributi
941	Lavoratori edili: riduzione contributiva per l'anno 2012
986	INPGI: versamento aliquota aggiuntiva
995	Giornalisti: rateazione debiti contributivi
1002	Lavoro a domicilio: minimali e massimali contributivi INPS per il 2013
1023	Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali anno 2013
1055	Lavoratori dello spettacolo: contributi anno 2013
1105	Agenzie di somministrazione: contributo ai fondi di formazione
1112	Sportivi: importi 2013 per il calcolo dei contributi
1150	Collaboratori coordinati e continuativi: nuove disposizioni
1165	Collaboratori coordinati e continuativi: aliquote contributive 2013
1250	Artigiani e commercianti: contribuzione IVS per il 2013
1265	Artigiani e commercianti: versamento dei contributi
1296	Agenti e rappresentanti di commercio: contribuzione
1320	Lavoratori agricoli autonomi: contributi obbligatori
1362	Professionisti con albo e cassa: contributi 2013
1435	Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS: massimale 2013
1520	Professionisti iscritti all'INPGI: contributi
1540	Associati in partecipazione: campo di applicazione
1547	Associati in partecipazione: massimale 2013
1562	Incaricati vendite a domicilio: massimale 2013
1567	Lavoratori autonomi occasionali: massimale 2013
1955	Lavoratori agricoli autonomi: contributi volontari

MP n.	
2328	Pensioni: regime di salvaguardia in materia di accesso e decorrenza
2355	Assegno di invalidità e redditi da lavoro: riduzione
2396	Pensione ai superstiti: riduzione
2475	Fasce di retribuzione e aliquote di rendimento: pensioni con decorrenza 2013
2586	Perequazione automatica
3044	Consulenti del lavoro: nuove disposizioni in materia pensionistica
3053	Geometri: nuove disposizioni in materia pensionistica
3056	Ingegneri e architetti: pensione di anzianità
3058	Medici ed odontoiatri: pensione di vecchiaia
4036	ANF: rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi
4100	Indennità di disoccupazione
4287	Integrazioni salariali: massimale 2013
4324	CIGS: campo di applicazione
4346	CIGS e procedure concorsuali: nuova disciplina
4395	Lavoratori edili: cassa integrazione
4466	Contratti di solidarietà: trattamento economico
4540	Durata massima dell'indennità di mobilità: nuove disposizioni
4734	Tubercolosi: trattamento economico
4820	Trattamenti di maternità: misure aggiuntive a sostegno della genitorialità
4900	Astensione facoltativa: nuove disposizioni
5265	Collaboratori coordinati e continuativi: indennità di malattia
5275	Iscritte alla gestione separata INPS: indennità di maternità in caso di adozione e affidamento
5290	Collaboratori coordinati e continuativi: contributo in unica soluzione
5305	Artigiani e commercianti: quote di maggiorazione e assegni familiari 2013
5322	Agricoli autonomi: quote di maggiorazione e assegni familiari 2013
5505	Ammortizzatori sociali in deroga: anni 2013-2016
6094	Assicurazione INAIL per gli insegnanti: passaggio al premio ordinario
6282	Rendite INAIL: minimale e massimale
6325	INAIL: assegno di incollocabilità
6332	INAIL: assegno per assistenza personale continuativa
6342	INAIL: assegno funerario
6490	Agricoli: addizionale per danno biologico
6528	Tutela contro raggi X: rivalutazione delle rendite
9002	Minimali e massimali contributivi INPS per il 2013

<b>MP n.</b>	
9008	Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali anno 2013
9009	Lavoratori dipendenti: aliquote contributive anno 2013
9013	Lavoratori agricoli: contributi previdenziali per il 2013
9021	Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali anno 2013
9029	Retribuzioni e redditi pensionabili: coefficienti di rivalutazione (quota A e B)

310  
e s.,  
1002  
e  
9002

## Minimali e massimali contributivi INPS per il 2013

	Importo	n. par
<b>Minimale giornaliero</b>	€ 47,07	311 (1), 1002 (2)
<b>Massimale annuo</b> per gli iscritti dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie e per coloro che, già iscritti a tale data, abbiano optato per il sistema contributivo	€ 99.034,00	318
<b>Prima fascia di retribuzione pensionabile</b> , utile al fine del calcolo dell'aliquota dell'1%	€ 45.530,00	342
(1) Generalità dei lavoratori dipendenti (2) Lavoratori a domicilio		

Di seguito vengono indicati i valori del minimale contributivo fissati per **ciascun settore**.

Tabella A	
Settori e qualifiche	Minimale giornaliero (€)
<b>Industria</b>	
— operai e impiegati	47,07
— dirigenti	130,20
<b>Artigianato</b>	
— operai e impiegati	47,07
<b>Agricoltura</b>	
— operai	41,87
— impiegati	54,94
— dirigenti	104,17
<b>Credito, assicurazioni e servizi tributari appaltati</b>	
— operai e impiegati	47,07
— dirigenti	130,20
<b>Commercio</b>	
— operai e impiegati	47,07
— dirigenti	130,20
Tabella B	
Settori e qualifiche	Minimale giornaliero (€)
<b>Istruzione pre-scolare svolta da scuole materne autonome o altre istituzioni, comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza (IPAB)</b>	
— impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	49,77
— operai e impiegati (docenti e non docenti)	47,07
<b>Istruzione ed educazione scolare non statale</b>	
— impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	51,04
— operai e impiegati (docenti e non docenti)	47,07
<b>Assistenza sociale svolta da istituzioni socio-assistenziali, comprese quelle pubbliche di beneficenza ed assistenza (IPAB)</b>	
— impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	49,77
— operai e impiegati (docenti e non docenti)	47,07
<b>Attività di culto, formazione religiosa e attività similari</b>	
— impiegati docenti e non docenti con funzioni direttive	49,77
— operai e impiegati (docenti e non docenti)	47,07
<b>Spettacolo</b>	
— operai e impiegati	47,07
— dirigenti	106,82
<b>Attività circensi e dello spettacolo viaggiante</b>	
— operai e impiegati	47,07
— dirigenti	89,92
<b>Agenti di assicurazione in gestione libera</b>	
— Capo ufficio e impiegati di 1 <sup>a</sup> , 2 <sup>a</sup> e 3 <sup>a</sup> categoria	47,07
<b>Agricoltura (solo impiegati - di concetto e d'ordine - a prestazione ridotta a servizio di più aziende)</b>	47,07
<b>Assicurazioni (solo addetti all'organizzazione produttiva e alla produzione)</b>	
— ispettori di organizzazione produttiva	83,39
— ispettori di produzione (categoria A, B e C)	47,07
<b>Assistenza domiciliare svolta in forma cooperativa</b>	47,07
<b>Credito (solo personale ausiliario)</b>	
— personale di fatica, custodia e pulizia	47,07

Tabella B	
Settori e qualifiche	Minimale giornaliero (€)
<b>Servizio di pulizia, disinfezione e disinfestazione</b>	
— operai 3°, 4° e 5° livello	47,07
<b>Proprietari di fabbricati</b> (solo personale addetto alla pulizia negli stabili adibiti ad uso di abitazione od altro uso)	
— pulitori	47,07
<b>Pesca costiera e mediterranea</b>	
— capo barca motorista	29,87
— capo pesca	27,56
— marinaio	26,15
<b>Pesca oltre gli stretti</b>	
— comandante, direttore macchina	57,64
— primo ufficiale coperta, macchinista	42,16
— secondo ufficiale coperta, macchinista	35,50
— nostromo, capo macchina, capo pesca	31,10
— marinaio, mozzo, cuoco, ecc.	26,15
<b>Giornalisti</b>	
— redattore	77,44
— praticante	54,94
— collaboratore corrispondente	47,07

(Circ. INPS 8 febbraio 2013 n. 22).

## Contratto a termine: nuovo contributo addizionale

342  
e S.

Per quanto riguarda la tutela previdenziale, in generale per i lavoratori a termine valgono le disposizioni applicabili ai lavoratori assunti con contratto a tempo indeterminato.

**Dal 1° gennaio 2013** sui contratti a termine si applica un **contributo addizionale**, a carico del datore di lavoro, **pari all'1,4%** della retribuzione imponibile ai fini previdenziali.

Il contributo addizionale **non si applica** in caso di:

- lavoratori assunti a termine in sostituzione di lavoratori assenti;
- lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali (indicate dal DPR 1525/63) nonché, per i periodi contributivi maturati dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2015, di attività stagionali definite dagli avvisi comuni e dai CCNL stipulati entro il 31 dicembre 2011 dalle organizzazioni dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative (Risp. Interpello Min. Lav. 21 dicembre 2012 n. 42);
- apprendisti.

In caso di **trasformazione del contratto a termine** in contratto a tempo indeterminato, viene **restituito** al datore di lavoro successivamente al decorso del periodo di prova un importo pari alle ultime 6 mensilità del contributo addizionale.

La restituzione avviene anche qualora il datore di lavoro assuma il lavoratore con contratto di lavoro a tempo indeterminato entro il termine di **sei mesi dalla cessazione** del precedente contratto a termine. In tale ultimo caso, la restituzione avviene detraendo dalle mensilità spettanti un numero di mensilità ragguagliato al periodo trascorso dalla cessazione del precedente rapporto di lavoro a termine.

(art. 2, c. 28-30, L. 92/2012; Circ. INPS 14 dicembre 2012 n. 140).

## Nuovo contributo aziendale di recesso

360  
e S.

La Riforma del lavoro ha introdotto un nuovo contributo aziendale in caso di recesso dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato.

In tutti i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato intervenuti a decorrere **dal 1° gennaio 2013**, dovuti alle **causali** che, indipen-

dentemente dal requisito contributivo, **darebbero diritto all'ASPI**, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41% del massimale mensile di ASPI per ogni 12 mesi (a nostro avviso, non frazionabili) di anzianità aziendale negli ultimi tre anni.

Nel **computo dell'anzianità aziendale** sono **compresi** i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto è proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione del contributo addizionale (pari all'1,4%) in caso di trasformazione del contratto a termine in contratto a tempo indeterminato o di assunzione del lavoratore con contratto a tempo indeterminato entro 6 mesi dalla cessazione del precedente contratto a termine.

1) Il contributo **non è dovuto**:

a. per il **periodo 2013-2015**, nei seguenti casi:

— licenziamenti effettuati in conseguenza di cambi di appalto, ai quali siano succedute assunzioni presso altri datori di lavoro, in attuazione di clausole sociali che garantiscano la continuità occupazionale prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

— interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato, nel settore delle costruzioni edili, per completamento delle attività e chiusura del cantiere;

b. **fino al 31 dicembre 2016**, nei casi in cui sia dovuto il contributo d'ingresso per ciascun lavoratore posto in mobilità (art. 5, c. 4, L. 223/91).

2) A decorrere **dal 1° gennaio 2017**, nei casi di **licenziamento collettivo** in cui la dichiarazione di eccedenza del personale (art. 4, c. 9, L. 223/91) non ha formato oggetto di accordo sindacale, il contributo è moltiplicato per tre volte.

3) Il contributo è dovuto anche per le interruzioni dei **rapporti di apprendistato** diverse dalle dimissioni o dal recesso del lavoratore, ivi incluso il recesso del datore di lavoro al termine del periodo di formazione (art. 2, c. 1 lett. m), D.Lgs. 167/2011).

(art. 2, c. 31-35, L. 92/2012; art. 1, c. 250, L. 228/2012).

## 376 **Retribuzione variabile di risultato: nuove disposizioni**

Lo sgravio contributivo sulle erogazioni previste dalla contrattazione di secondo livello (art. 1 L. 247/2007) assume carattere strutturale e non più sperimentale.

**Dall'anno 2012** esso è concesso, a domanda delle imprese, **in relazione alla quota** di retribuzione imponibile (art. 12, c. 3, L. 153/69) costituita dalle erogazioni previste dai contratti collettivi aziendali e territoriali, o di secondo livello, delle quali sono incerti la corresponsione o l'ammontare e la cui struttura sia correlata dal contratto collettivo medesimo alla misurazione di incrementi di produttività, qualità e altri elementi di competitività assunti come indicatori dell'andamento economico dell'impresa e dei suoi risultati.

Lo sgravio è concesso sulla base dei seguenti criteri:

— l'importo annuo complessivo delle **erogazioni ammesse allo sgravio** è stabilito entro il limite massimo del 5% della retribuzione contrattuale percepita;

— lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai **datori di lavoro** è fissato nella **misura** del 25%;

— lo sgravio sui contributi previdenziali dovuti dai **lavoratori** è pari ai contributi previdenziali a loro carico.

Con DM sono stabilite le **modalità di attuazione** di tale disposizione, anche con riferimento all'individuazione dei criteri di priorità sulla base dei quali debba essere concessa l'ammissione al beneficio contributivo.

È abrogata la **previgente disciplina** (art. 33, c. 14, L. 183/2011).

(art. 4, c. 28, L. 92/2012).



## Incentivi all'assunzione: condizioni generali

377

**Dal 18 luglio 2012** gli incentivi all'assunzione **sono esclusi**:

— se l'assunzione costituisce attuazione di un **obbligo preesistente**, stabilito da norme di legge o della contrattazione collettiva; gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui il lavoratore avente diritto all'assunzione viene utilizzato mediante contratto di somministrazione;

— se l'assunzione viola il **diritto di precedenza**, stabilito dalla legge o dal contratto collettivo, alla riassunzione di un altro lavoratore licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine. Gli incentivi sono esclusi anche nel caso in cui, prima dell'utilizzo di un lavoratore mediante contratto di somministrazione, l'utilizzatore non abbia preventivamente offerto la riassunzione al lavoratore titolare di un diritto di precedenza per essere stato precedentemente licenziato da un rapporto a tempo indeterminato o cessato da un rapporto a termine;

— se il datore di lavoro o l'utilizzatore con contratto di somministrazione abbiano in atto **sospensioni dal lavoro** connesse ad una crisi o riorganizzazione aziendale, salvi i casi in cui l'assunzione, la trasformazione o la somministrazione siano finalizzate all'acquisizione di professionalità sostanzialmente diverse da quelle dei lavoratori sospesi oppure siano effettuate presso una diversa unità produttiva;

— con riferimento a quei lavoratori che siano stati licenziati, nei sei mesi precedenti, da parte di un datore di lavoro che, al momento del **licenziamento**, presenti assetti proprietari sostanzialmente coincidenti con quelli del datore di lavoro che assume o risulti con quest'ultimo in rapporto di collegamento o controllo; in caso di somministrazione tale condizione si applica anche all'utilizzatore.

1) Ai fini della determinazione del diritto agli incentivi e della loro durata, **si cumulano** i periodi in cui il lavoratore ha prestato l'attività in favore dello stesso soggetto, a titolo di lavoro subordinato o somministrato; non si cumulano, invece, le prestazioni in somministrazione effettuate dallo stesso lavoratore nei confronti di diversi utilizzatori, anche se fornite dalla medesima agenzia di somministrazione di lavoro, salvo che tra gli utilizzatori ricorrano assetti proprietari sostanzialmente coincidenti o intercorrano rapporti di collegamento o controllo.

2) L'**inoltro tardivo delle comunicazioni telematiche obbligatorie** inerenti l'instaurazione e la modifica di un rapporto di lavoro o di somministrazione producono la **perdita di quella parte dell'incentivo** relativa al periodo compreso tra la decorrenza del rapporto agevolato e la data della tardiva comunicazione.

(art. 4, c. 12, 13 e 15, L. 92/2012; Circ. INPS 12 dicembre 2012 n. 137).

## Contratto di inserimento: abrogazione

378

**Dal 1° gennaio 2013** non è più possibile assumere con contratto di inserimento (artt. 54-59 D.Lgs. 276/2003).

e s.

La **previgente disciplina** continua ad applicarsi alle assunzioni effettuate con tale tipologia di contratto fino al 31 dicembre 2012.

(art. 1, c. 14 e 15, L. 92/2012).

## Novità in materia di apprendistato

382

La Riforma del lavoro ha apportato alcune rilevanti modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato (D.Lgs. 167/2011), esaminate nei paragrafi seguenti.

e s.

### Condizioni per l'assunzione

Qualora il datore di lavoro occupi **almeno 10 dipendenti**, l'assunzione di nuovi apprendisti **a partire dal 18 luglio 2012** è subordinata al rispetto di determinate **condizioni** (art. 2, c. 3 bis e 3 ter, D.Lgs. 167/2011).

Per poter assumere nuovi apprendisti è, infatti, necessario che vi sia la **prosecuzione del rapporto di lavoro** al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova assunzione, **di almeno il 30%** (50% dal 18 luglio 2015) degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore di lavoro. Dal computo della percentuale sono **esclusi** i rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per licenziamento per giusta causa.

Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è consentita l'assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati, o di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti pregressi.

Gli apprendisti assunti in **violazione dei limiti** sopra indicati sono considerati lavoratori subordinati a tempo indeterminato sin dalla data di costituzione del rapporto.

### Limiti numerici

Con riferimento alle assunzioni con **decorrenza dal 1° gennaio 2013**, sono modificati i limiti numerici che i datori di lavoro devono rispettare per l'assunzione di apprendisti (art. 2, c. 3, D.Lgs. 167/2011):

Numero dei dipendenti qualificati o specializzati	Numero massimo di apprendisti
da 0 a 2	3
da 3	Rapporto 3 a 2 rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro (100% delle maestranze specializzate e qualificate, in caso di datore di lavoro che occupa un numero di lavoratori inferiore a 10 unità)

- 1) Alle assunzioni con **decorrenza anteriore al 1° gennaio 2013** continua ad applicarsi la previgente normativa.
- 2) Per le **imprese artigiane** continuano a trovare applicazione i precedenti limiti numerici (art. 4 L. 443/85).
- 3) Non è possibile assumere apprendisti con **contratto di somministrazione a tempo determinato** (art. 20, c. 4, D.Lgs. 276/2003).

### Durata del contratto

**Dal 18 luglio 2012**, il contratto di apprendistato deve avere una durata minima **non inferiore** a 6 mesi. È fatta salva la possibilità, per i datori di lavoro che svolgono la propria attività in **cicli stagionali**, che i CCNL stipulati da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedano specifiche modalità di svolgimento del contratto di apprendistato, anche a tempo determinato (art. 2, c. 1 lett. a bis), D.Lgs. 167/2011).

La durata, anche minima, del contratto di **apprendistato professionalizzante** è stabilita dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire. In ogni caso, la durata non può essere superiore a 3 anni nella generalità dei casi, e a 5 anni per i profili professionali caratterizzanti la figura dell'artigiano individuati dalla contrattazione collettiva di riferimento.

(art. 1, c. 16-19, L. 92/2012).

## Assunzione di disoccupati: nuove disposizioni

386  
e s.

Fermi restando gli incentivi spettanti al datore di lavoro in caso di assunzione di lavoratori disoccupati da almeno 24 mesi (art. 8, c. 9, L. 407/90), la Riforma del lavoro (L. 92/2012) ha ridisegnato la mappa delle agevolazioni per l'assunzione di disoccupati, come indicato nei paragrafi seguenti.

Dal 18 luglio 2012 (art. 4, c. 14, L. 92/2012) il beneficio previsto in caso di **assunzione di disoccupati da almeno 24 mesi** viene applicato a condizione che l'assunzione non avvenga per sostituire dipendenti dalle stesse imprese licenziati per giustificato motivo oggettivo o per riduzione del personale o sospesi (e non più "per qualsiasi causa licenziati o sospesi").

### Donne

Sono previste agevolazioni contributive in caso di assunzioni con contratto di lavoro subordinato - effettuate a decorrere **dal 1° gennaio 2013** - di donne **di qualsiasi età, prive di un impiego** regolarmente retribuito **da almeno:**

— **6 mesi**, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali dell'Unione Europea e nelle aree (art. 2 punto 18) lett. e) Reg. CE 800/2008) a tal fine individuate annualmente con DM;

— **24 mesi**, ovunque residenti.

I **benefici spettanti**, nel rispetto delle disposizioni UE (Reg. CE 800/2008), sono i seguenti:

**a.** se l'assunzione è **a tempo determinato** (anche in somministrazione) è prevista una riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi. Se il contratto è **trasformato a tempo indeterminato**, la riduzione contributiva si prolunga fino al 18° mese dalla data dell'assunzione a termine;

**b.** se l'assunzione avviene con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

(art. 4, c. 11, L. 92/2012).

### Lavoratori con almeno 50 anni di età

Dal **1° gennaio 2013**, in relazione alle assunzioni effettuate con contratto di lavoro subordinato di lavoratori con almeno 50 anni di età, disoccupati **da oltre 12 mesi**, si applicano le seguenti agevolazioni:

**a.** se l'assunzione è **a tempo determinato** (anche in somministrazione): riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro per 12 mesi. Se il contratto è **trasformato a tempo indeterminato**, la riduzione contributiva si prolunga fino al 18° mese dalla data dell'assunzione a termine;

**b.** se l'assunzione avviene con contratto di lavoro **a tempo indeterminato**, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di 18 mesi dalla data di assunzione.

(art. 4, c. 8-10, L. 92/2012).

## Debiti per contributi e premi: tasso di differimento e dilazione

495

A **decorrere dall'11 luglio 2012:**

— il tasso ufficiale di riferimento (TUR) è pari allo 0,75%;

— il tasso di dilazione e di differimento è fissato pertanto nella misura del 6,75%.

(Circ. INAIL 6 luglio 2012 n. 34; Circ. INPS 12 luglio 2012 n. 94).

## 734 Operai agricoli: minimali 2013

**Dal 1° gennaio 2006** la retribuzione imponibile ai fini contributivi è individuata con le modalità ordinarie, e cioè in base alla retribuzione effettiva sia per gli OTI che per gli OTD.

Se i **salari** contrattuali risultano **inferiori ai minimali di legge**, nella dichiarazione trimestrale della manodopera occupata a tempo determinato, devono essere indicati i valori minimi previsti dalla legge che, per il 2013, sono pari a € 41,87, per gli operai e a € 54,94, per gli impiegati. (Circ. INPS 8 febbraio 2013 n. 22).

## 903 e s. Domesticci: retribuzione e calcolo dei contributi

I contributi dei lavoratori domestici sono riferiti alle retribuzione effettiva oraria percepita e sono commisurati alla fascia di retribuzione convenzionale nella quale si colloca la retribuzione stessa.

Nelle tabelle seguenti riportiamo i **minimi contrattuali**, le **fasce di retribuzione** ed i **contributi orari** per il 2013.

Minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2013	
Tabella A: Conviventi	
Livello	Minimi salariali mensili (€)
A	606,79
AS	717,12
B	772,28
BS	827,44
C	882,62
CS	937,78
D	1.103,26 (+ indennità 163,14)
DS	1.158,42 (+ indennità 163,14)
Tabella B: Conviventi a tempo parziale	
Livello	Minimi salariali mensili (€)
B	551,63
BS	579,21
C	639,88
Tabella C: Non conviventi	
Livello	Minimi salariali orari (€)
A	4,41
AS	5,20
B	5,52
BS	5,85
C	6,18
CS	6,49
D	7,50
DS	7,83

Minimi contrattuali validi dal 1° gennaio 2013	
Tabella D: Assistenza notturna	
Livello	Minimi salariali mensili (€)
BS	951,56 (autosufficienti)
CS	1.078,44 (non autosufficienti)
DS	1.332,20 (non autosufficienti)
Tabella E: Presenza notturna	
Livello unico	637,14
Tabella F: Indennità (valori giornalieri)	
pranzo e/o colazione	1,85
cena	1,85
alloggio	1,61
totale	5,31

Fasce di retribuzione oraria e contributi orari dal 1° gennaio 2013 (Circ. INPS 8 febbraio 2013 n. 25)					
Retribuzione oraria		Contributo orario			
		Lavoratori a tempo indeterminato		Lavoratori a termine	
Effettiva	Convenzionale	Con quota CUAF (1)	Senza quota CUAF (1) (2)	Con quota CUAF (1)	Senza quota CUAF (1) (2)
Fino a € 7,77	€ 6,88	€ 1,37 (0,35)	€ 1,38 (0,35)	€ 1,47 (0,35)	€ 1,48 (0,35)
Oltre € 7,77 € e fino a € 9,47	€ 7,77	€ 1,55 (0,39)	€ 1,56 (0,39)	€ 1,66 (0,39)	€ 1,67 (0,39)
Oltre € 9,47	€ 9,47	€ 1,89 (0,47)	€ 1,90 (0,47)	€ 2,02 (0,47)	€ 2,03 (0,47)
Orario superiore a 24 ore settimanali (3)	€ 5,00	€ 1,00 (0,25)	€ 1,00 (0,25)	€ 1,07 (0,25)	€ 1,07 (0,25)

(1) L'importo indicato tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.  
(2) Il contributo CUAF (quota assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto di lavoro tra coniugi (ammesso solo se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti e affini entro il terzo grado che risultino conviventi con il datore di lavoro.  
(3) I contributi, indipendenti dalla retribuzione oraria corrisposta, si riferiscono ai servizi domestici effettuati presso uno stesso datore di lavoro con un minimo di 25 ore settimanali e vanno applicati sin dalla prima delle ore lavorate nel corso della settimana.

## Lavoratori edili: riduzione contributiva per l'anno 2012 941

È stata **confermata**, per l'anno 2012, la misura della riduzione contributiva per le imprese del settore edile (art. 29, c. 5, DL 244/95 conv. in L. 341/95; art. 1, c. 51, L. 247/2007).

La riduzione è **pari** all'11,50% sulla parte di contribuzione INPS a carico dei datori di lavoro (con esclusione dei contributi al FPLD) per gli operai occupati a tempo pieno (orario di lavoro di 40 ore settimanali).  
(DM 30 ottobre 2012; Circ. INPS 18 febbraio 2013 n. 28).

## INPGI: versamento aliquota aggiuntiva 986

L'aliquota aggiuntiva (pari all'1%) a carico del giornalista da versare al Fondo di previdenza (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92) è dovuta sulla **retribuzione annua eccedente**, per l'anno 2013, € 44.126,00 (retribuzione mensile eccedente € 3.677,00).

(Circ. INPGI 16 gennaio 2013 n. 1).

995

## Giornalisti: rateazione debiti contributivi

I datori di lavoro che non abbiano provveduto al versamento dei contributi assicurativi ed assistenziali possono dilazionare il debito contributivo, comprensivo delle sanzioni civili, presentando all'INPGI un'apposita istanza di rateazione debitamente compilata e sottoscritta.

Per ottenere la rateazione generalmente è necessario produrre un'apposita garanzia costituita da fidejussione bancaria.

Si **prescinde dalla garanzia fidejussoria** nei casi in cui il debito oggetto di rateazione sia inferiore per l'anno 2013, a € 44.675,00 (l'importo è rivalutato il 1° gennaio di ogni anno in base all'indice ISTAT) e il rateizzo sia limitato ad un massimo di 12 mesi.

(Circ. INPGI 16 gennaio 2013 n. 1).

1023,  
9008  
e  
9021

## Lavoratori all'estero: retribuzioni convenzionali anno 2013

Il ministero del Lavoro ha reso note le retribuzioni convenzionali da prendere a base nell'anno 2013 per calcolare i contributi dovuti per le assicurazioni obbligatorie dei lavoratori italiani operanti all'estero e per il calcolo delle imposte sul reddito da lavoro dipendente.

Qualifiche						
Retribuzione nazionale				Retribuzione convenzionale		
Industria						
		Da	Fino a			
Operai	I	0	1.880,84	1.880,84		
	II	1.880,85	1.991,28	1.991,28		
	III	1.991,29	2.101,70	2.101,70		
	IV	2.101,72		2.212,10		
Impiegati	I	0	2.212,10	2.212,10		
	II	2.212,11	2.628,86	2.628,86		
	III	2.628,87	3.045,66	3.045,66		
	IV	3.045,67	3.462,44	3.462,44		
	V	3.462,45		3.879,20		
Industria edile						
Operai			Impiegati			
Generici	Specializzati	IV livello	D'ordine	Di concetto	Direttivi di VI livello	Direttivi di VII livello
1.880,85	2.068,10	2.212,10	2.212,10	2.546,74	3.151,84	3.621,72
Autotrasporto e spedizione merci						
		Da	Fino a			
Operai	I	0	1.880,84	1.880,84		
	II	1.880,85	1.991,28	1.991,28		
	III	1.991,29	2.101,70	2.101,70		
	IV	2.101,72		2.212,10		
Impiegati	I	0	2.212,10	2.212,10		
	II	2.212,11	2.628,86	2.628,86		
	III	2.628,87	3.045,66	3.045,66		
	IV	3.045,67	3.462,44	3.462,44		
	V	3.462,45		3.879,20		

Settore		Qualifiche					
<b>Credito</b>	Terza area professionale (IV liv.)	Terza area professionale (III liv.)	Terza area professionale (II liv.)	Terza area professionale (I liv.)	Seconda area professionale		
	3.326,87	3.073,22	2.756,89	2.440,56	2.353,43		
<b>Assicurazioni</b>	Capi ufficio	Vice capi ufficio	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Auxiliari		
	3.069,88	2.792,60	2.600,00	2.386,92	2.184,77		
<b>Commercio</b>	Impiegati con funzioni direttive (I livello)	Impiegati di concetto (II e III livello)	Personale d'ordine (IV livello)	Altro personale (V livello)	Altro personale (VI livello)		
	2.398,54	2.251,70 2.074,38	2.001,04	1.932,75	1.442,38		
<b>Trasporto aereo</b>	Impiegati con funzioni importanti in determinate aree aziendali (funz.II cat.)	Impiegati con mansioni di specifico contenuto professionale con limitata discrezionalità (funz.III cat.)	Impiegati di concetto e operatori aeronautici (III livello)	Impiegati e operai (IV e V livello contrattuale)	Impiegati e operai (VI, VII, VIII, IX livello contrattuale)		
	3.342,37	3.054,84	2.864,30	2.386,24	2.292,68		
<b>Industria cinematografica</b>	Figure profess. di massimo livello (VII livello)	Figure profess. Intermedie (VI liv. A e B)	Assistenti attività profess. e capi squadra (V livello)	Maestranze qualificate (III e IV liv.)	Aiuti attività tecniche e profess. (II liv.)	Operai generici	Generici cinematografici
	4.144,85	3.600,64	3.114,96	2.960,61	2.432,01	2.240,77	2.134,24
<b>Spettacolo</b>	Impiegati direttivi	Impiegati con funzioni direttive	Impiegati di concetto	Impiegati d'ordine	Operai specializzati	Operai	
	2.360,99	2.120,57	1.928,66	1.744,27	1.880,17	1.650,21	
	Professori d'orchestra	Artisti del coro	Tersicorei	Personale artistico e tecnico del teatro di posa, rivista e commedia musicale			
	2.240,77	1.693,04	2.008,59	1.670,51			
<b>Artigianato</b>	Impiegati e operai specializzati		Impiegati d'ordine e operai qualif.		Operai		
	2.228,49		1.908,18		1.759,98		
<b>Agricoltura</b>	Impiegati con autonomia di concezione e potere di iniziativa (I categoria)	Impiegati con solo potere di iniziativa (II categoria)	Impiegati con specifiche funzioni (III categoria)	Impiegati con funzioni d'ordine (IV categoria)	Operai specializz. Super	Operai specializz.	
	1.635,66	1.506,60	1.394,60	1.328,35	1.516,15	1.453,31	

Quadri					
Settore	Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale	
	Da	Fino a			
Industria	0	3.879,20	I	3.879,20	
	3.879,21	4.616,44	II	4.616,44	
	4.616,45	5.353,69	III	5.353,69	
	5.353,70	6.090,94	IV	6.090,94	
	6.090,95	6.828,20	V	6.828,20	
	6.828,21		VI	7.565,37	
Industria edile	0	3.879,20	I	3.879,20	
	3.879,21	4.179,37	II	4.179,37	
	4.179,38	4.479,53	III	4.479,53	
	4.479,54	4.779,70	IV	4.779,70	
	4.779,72		V	5.079,84	
Autotrasporto e spedizione merci	0	3.879,20	I	3.879,20	
	3.879,21	4.616,43	II	4.616,43	
	4.616,44	5.353,67	III	5.353,67	
	5.353,68	6.090,91	IV	6.090,91	
	6.090,92	6.828,13	V	6.828,13	
	6.828,15		VI	7.565,35	
Credito			IV liv.	4.495,90	
			III liv.	3.771,46	
			II liv.	3.339,00	
			I liv.	3.139,90	
Agricoltura		cat. unica	2.809,08		
Assicurazioni	0	3.213,31	I	3.213,31	
	3.213,32	3.546,25	II	3.546,25	
	3.546,26		III	3.879,19	
Commercio	0	2.332,98	I	2.332,98	
	2.332,99	2.936,04	II	2.936,04	
	2.936,05		III	3.539,06	
Trasporto aereo	0	4.008,94	I	4.008,94	
	4.008,95	4.629,41	II	4.629,41	
	4.629,43		III	5.249,87	
Qualifiche					
Settore	Dirigenti				
	Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale	
Da	Fino a				
Industria	0	5.768,23	I	5.768,23	
	5.768,24	6.830,18	II	6.830,18	
	6.830,19	7.892,20	III	7.892,20	
	7.892,21	8.954,23	IV	8.954,23	
	8.954,24	10.016,25	V	10.016,25	
	10.016,26	11.077,94	VI	11.077,94	
	11.077,95	12.139,97	VII	12.139,97	
	12.139,98	13.201,99	VIII	13.201,99	
	13.202,00	14.264,36	IX	14.264,36	
	14.264,37		X	15.326,30	
	Industria edile	0	5.768,23	I	5.768,23
		5.768,24	6.830,26	II	6.830,26
		6.830,27	7.892,26	III	7.892,26
7.892,27		8.954,26	IV	8.954,26	
8.954,27		10.016,30	V	10.016,30	
10.016,31		11.078,31	VI	11.078,31	
11.078,32		12.140,32	VII	12.140,32	
12.140,33		13.202,34	VIII	13.202,34	
13.202,35		14.264,36	IX	14.264,36	
14.264,37			X	15.326,30	



Qualifiche				
Settore	Dirigenti			
	Retribuzione nazionale		Fascia	Retribuzione convenzionale
	Da	Fino a		
Autotrasporto e spedizione merci	0	5.768,23	I	5.768,23
	5.768,24	6.830,26	II	6.830,26
	6.830,27	7.892,26	III	7.892,26
	7.892,27	8.954,26	IV	8.954,26
	8.954,27	10.016,30	V	10.016,30
	10.016,31	11.078,31	VI	11.078,31
	11.078,32	12.140,32	VII	12.140,32
	12.140,33	13.202,34	VIII	13.202,34
	13.202,35	14.264,36	IX	14.264,36
	14.264,37		X	15.326,30
Credito	0	5.768,23	I	5.768,23
	5.768,24	6.896,88	II	6.896,88
	6.896,89	8.025,53	III	8.025,53
	8.025,54	9.154,19	IV	9.154,19
	9.154,20	10.282,83	V	10.282,83
	10.282,84	11.411,48	VI	11.411,48
	11.411,49		VII	12.540,14
Agricoltura			cat. unica	3.774,01
Assicurazioni	0	5.673,98	I	5.673,98
	5.673,99	7.340,52	II	7.340,52
	7.340,53	8.985,58	III	8.985,58
	8.985,60	10.619,91	IV	10.619,91
	10.619,92		V	12.254,23
Commercio	0	5.393,31	I	5.393,31
	5.393,32	6.970,24	II	6.970,24
	6.970,25	8.519,87	III	8.519,87
	8.519,88		IV	10.069,51
Trasporto aereo	0	5.963,55	I	5.963,55
	5.963,56	8.314,37	II	8.314,37
	8.314,38	10.665,19	III	10.665,19
	10.665,20	12.962,32	IV	12.962,32
	12.962,33		V	15.152,05
Settore	Dirigenti			
Giornalismo	0	3.653,83	I	3.653,83
	3.653,85	4.948,25	II	4.948,25
	4.948,26	6.242,68	III	6.242,68
	6.242,69	7.537,10	IV	7.537,10
	7.537,11		V	8.831,53

(DM 7 dicembre 2012).

## Lavoratori dello spettacolo: contributi anno 2013

Dal 1° gennaio 2012 la tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori dello spettacolo è affidata:

— alla **Gestione ex ENPALS** istituita presso l'INPS, che gestisce l'**assicurazione IVS** ed i relativi trattamenti pensionistici.

— alla **Gestione prestazioni temporanee** dell'**INPS** che gestisce alcune assicurazioni (ad esempio maternità, CUAF, ecc.) relative alle **prestazioni temporanee**.

Di seguito riportiamo le principali novità per l'anno 2013.

**N.B.** L'INPS ha disposto che tutte le istanze di servizi e prestazioni relative alla gestione ex ENPALS dovranno essere presentate esclusivamente **in via telematica** con diverse decorrenze specificate in un apposito calendario prevedendo, altresì, un **periodo transitorio** che dovrà comunque concludersi entro il 31 luglio 2013 (Determinazione INPS 30 maggio 2012 n. 95).

1055  
e s.

## Assicurazione IVS

La contribuzione IVS è uniformata per tutti gli iscritti alla misura in vigore nell'AGO per la generalità dei dipendenti (v. Memento Previdenza al n. 1057). Per gli **apprendisti qualificati e trasformati** in lavoratori a tempo indeterminato e nelle ipotesi di **assunzioni agevolate** per le quali è prevista la contribuzione pari a quella degli apprendisti all'ex ENPALS è dovuta una contribuzione pari al 16,19% complessiva, di cui 6,19% a carico lavoratore per effetto della riduzione di 3 punti, mentre la restante contribuzione minore deve essere versata all'INPS in base alla ripartizione tra le gestioni previdenziali prevista dalla normativa.

Per i lavoratori con qualifica di **apprendista per tutto il periodo di formazione** tutti gli obblighi contributivi devono essere assolti presso l'INPS.

La **retribuzione imponibile** è determinata con le **modalità** in vigore per la generalità dei dipendenti.

L'aliquota contributiva deve essere applicata in ogni caso su una retribuzione (minimale) non inferiore a quella stabilita da leggi, regolamenti e contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi un importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo. Qualora la suddetta retribuzione imponibile risulti inferiore ad un **minimale** giornaliero determinato annualmente dall'INPS (per il 2013 pari a € 47,07), i contributi si calcolano su quest'ultimo valore.

Sono invece previsti specifici **massimali** per il settore, che variano in base all'anzianità contributiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995.

Per i **lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**, cui si applica esclusivamente il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione, la contribuzione IVS è dovuta solo nei limiti di un massimale annuo di retribuzione imponibile di € 99.034,00 per il 2013.

I datori di lavoro devono applicare l'aliquota contributiva sulla retribuzione indicata nel contratto nei limiti del massimale annuo, indipendentemente dalla durata del contratto stesso.

Sulla parte di retribuzione eccedente il massimale di retribuzione imponibile si applica un **contributo di solidarietà** del 5% (2,50% a carico del datore di lavoro e 2,50% a carico del lavoratore).

L'**aliquota aggiuntiva IVS** (1%) a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione annua eccedente l'importo di € 45.530,00 e fino al massimale annuo di € 99.034,00.

Per i **lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995** la retribuzione imponibile è rappresentata dalla retribuzione giornaliera corrisposta, il cui ammontare si determina dividendo i compensi per il numero delle giornate del contratto (esclusi festività e riposi settimanali).

I compensi devono essere assoggettati all'aliquota del 33,00%:

— integralmente, se la retribuzione giornaliera non eccede € 721,96 (massimale 2013);

— nei limiti dei massimali giornalieri di retribuzione imponibile, se la retribuzione giornaliera eccede € 721,96. In tal caso occorre individuare il massimale corrispondente alla fascia di retribuzione giornaliera e su tale valore applicare l'aliquota IVS in misura piena; sulla quota di retribuzione eccedente è dovuto un **contributo di solidarietà** del 5% (di cui 2,5% a carico del lavoratore).

Le **fasce di retribuzione**, i corrispondenti **massimali** ed il **numero di giornate accreditate** ai fini contributivi per ogni giornata di lavoro (massimo 8 e

fino al raggiungimento di 312 giornate annue) sono indicati nella tabella sottostante.

Retribuzione giornaliera eccedente € 721,96 (1)	Massimale di retribuzione giornaliera imponibile (1)	Giorni di contribuzione accreditati (2)
Fino a € 1.443,92	€ 721,96	1
Fino a € 3.609,79	€ 1.443,92	2
Fino a € 5.775,66	€ 2.165,87	3
Fino a € 7.941,54	€ 2.887,83	4
Fino a € 10.107,41	€ 3.609,79	5
Fino a € 12.995,24	€ 4.331,75	6
Fino a € 15.883,07	€ 5.053,71	7
Oltre € 15.883,07	€ 5.775,66	8

(1) Le fasce di retribuzione giornaliera e i valori del massimale di retribuzione imponibile sono annualmente rivalutati sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.  
(2) Il numero massimo di giorni accreditabili per ogni imponibile giornaliero è pari a 8. Qualora vengano raggiunte, mediante questo meccanismo di accredito, 312 giornate di copertura contributiva, il datore di lavoro deve applicare l'aliquota al solo massimale di retribuzione giornaliera di € 721,96.

Al fine di determinare l'importo sul quale calcolare il contributo di solidarietà, è necessario procedere secondo le modalità di seguito schematizzate.

Fasce di retribuzione giornaliera	Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Conteggio per determinare l'importo eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile		
A	B	C		
Fino a € 1.443,92	€ 721,96	X -	€ 721,96	= Y
Fino a € 3.609,79	€ 1.443,92	X -	€ 1.443,92	= Y
Fino a € 5.775,66	€ 2.165,87	X -	€ 2.165,87	= Y
Fino a € 7.941,54	€ 2.887,83	X -	€ 2.887,83	= Y
Fino a € 10.107,41	€ 3.609,79	X -	€ 3.609,79	= Y
Fino a € 12.995,24	€ 4.331,75	X -	€ 4.331,75	= Y
Fino a € 15.883,07	€ 5.053,71	X -	€ 5.053,71	= Y
Oltre € 15.883,07	€ 5.775,66	X -	€ 5.775,66	= Y

X = Retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore  
Y = Importo eccedente il massimale di retribuzione giornaliera imponibile

### ESEMPIO

Un lavoratore percepisce una retribuzione giornaliera pari a € 6.550,30:

— dalla colonna A si ricava la fascia di retribuzione giornaliera di riferimento (fino a € 7.941,54);

— dalla colonna B si ricava il corrispondente importo del massimale di retribuzione giornaliera imponibile (€ 2.887,83), sul quale deve essere applicata l'aliquota contributiva intera;

— dalla colonna C si ricava l'importo eccedente il massimale di retribuzione giornaliera che si ottiene sottraendo dalla retribuzione giornaliera percepita dal lavoratore il massimale di retribuzione giornaliera imponibile.

Una volta effettuata la sottrazione (6.550,30 - 2.887,83), sull'importo risultante (€ 3.662,47) deve essere applicato il contributo di solidarietà.

È inoltre dovuta una **contribuzione aggiuntiva IVS** dell'1%, a carico dei lavoratori, sulla retribuzione giornaliera eccedente, per l'anno 2013, l'importo di € 145,93 e fino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera sopra riportate (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92).

## Assicurazioni minori

Le **aliquote** contributive dovute all'INPS (Gestione prestazioni temporanee) per i lavoratori dello spettacolo (subordinati e autonomi) sono riepilogate nella tabella seguente.

Settore Industria	
Operai ed impiegati	
Contribuzione	Aliquota (1)
Disoccupazione	1,61%
Cuaf	0,68%
Fondo garanzia TFR	0,20% (2)
Malattia	2,22% (3)(4)
Maternità	0,46% (4)
<b>Totale</b>	<b>5,17%</b>
Artisti non dipendenti	
Malattia	1,28% (3)
(1) Per le aliquote applicabili ai settori dell'artigianato e delle cooperative v. n. 9009. (2) Tale contributo non è dovuto in tutti i casi in cui il TFR esce dalla gestione diretta del datore di lavoro. (3) Tale contributo è dovuto per i lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia; qualora i datori di lavoro non siano tenuti al versamento del contributo per l'indennità economica di malattia (ad esempio lavoratori autonomi con previsione contrattuale), essi devono chiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione 8G. (4) Per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato il contributo è dovuto nel limite del massimale giornaliero di € 67,14	
Settore Commercio (Operai ed impiegati)	
Contribuzione	Aliquota
CUAF intera	
Disoccupazione	1,61%
Cuaf	0,68%
Fondo garanzia TFR	0,20% (1)
Malattia	2,22% (2)
Maternità	0,46%
<b>Totale</b>	<b>5,17%</b>
CUAF ridotta	
Disoccupazione	0,70%
Cuaf	—
Fondo garanzia TFR	0,20% (1)
Malattia	2,22% (2)(3)
Maternità	(3)
<b>Totale</b>	<b>3,12%</b>
(1) Tale contributo non è dovuto in tutti i casi in cui il TFR esce dalla gestione diretta del datore di lavoro. (2) Tale contributo è dovuto per i lavoratori aventi diritto all'indennità di malattia; qualora i datori di lavoro non siano tenuti al versamento del contributo per l'indennità economica di malattia (ad esempio lavoratori autonomi con previsione contrattuale), essi devono chiedere l'attribuzione del codice di autorizzazione 8G. (3) Per i lavoratori dello spettacolo a tempo determinato il contributo è dovuto nel limite del massimale giornaliero di € 67,14.	

1) A decorrere dal 1° gennaio 2013 sono soggetti alla nuova assicurazione ASPi anche i lavoratori subordinati, prima esclusi dalla preesistente assicurazione contro la disoccupazione involontaria, che rientrano nelle **categorie del personale**

**artistico, teatrale e cinematografico con aliquote contributive differenziate** a seconda del relativo C.A. (Circ. INPS 14 dicembre 2012 n. 140; Circ. INPS 18 dicembre 2012 n. 142).

**2)** Per finanziare il trattamento di sostegno al reddito ASPI e MiniASPI oltre al già previsto contributo ordinario di finanziamento (1,61% della retribuzione imponibile per la generalità dei lavoratori fatte salve le eventuali riduzioni del contributo) è stato istituito dal 1° gennaio 2013 un **nuovo contributo addizionale** (art. 2, c. 28-30, L. 92/2012) pari all'1,40% della retribuzione imponibile, dovuto dai datori di lavoro con riferimento ai rapporti di lavoro subordinato a termine con esclusione di alcuni casi. I datori di lavoro che stabilizzeranno tali rapporti trasformandoli a tempo indeterminato potranno recuperare tale contribuzione addizionale fino ad un massimo di 6 mensilità.

(Circ. INPS 8 febbraio 2013 n. 22).

## **Agenzie di somministrazione: contributo ai fondi di formazione** 1105

Dal **1° gennaio 2014** l'aliquota contributiva del 4% dovuta dalle agenzie di somministrazione ai fondi di formazione per i lavoratori temporanei (art. 12, c. 1, D.Lgs. 276/2003) è ridotta al 2,6%.

(art. 2, c. 39, L. 92/2012; art. 1, c. 250, L. 228/2012).

## **Sportivi: importi 2013 per il calcolo dei contributi** 1112

Gli sportivi professionisti sono obbligati ad iscriversi alla **gestione ex EN-PALS**, a prescindere dalla natura subordinata o autonoma del rapporto di lavoro, alla quale versano i contributi IVS.

La **retribuzione imponibile** è determinata con le modalità in vigore per la generalità dei dipendenti ma nel rispetto di **specifici massimali**, che variano in base all'anzianità contributiva posseduta alla data del 31 dicembre 1995.

Le **contribuzioni** c.d. "minori" non sono dovute.

### **Lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**

Per gli sportivi iscritti al Fondo dopo il 31 dicembre 1995 e privi di anzianità contributiva alla stessa data, ai quali si applica esclusivamente il nuovo regime contributivo di calcolo della pensione, le aliquote contributive dovute si applicano integralmente sulla retribuzione annua fino al **massimale** previsto di retribuzione pensionabile del nuovo sistema contributivo (per il 2013 pari a € 99.034,00). Il massimale non è frazionabile: pertanto lo sportivo in caso di passaggio a nuovo datore di lavoro in corso d'anno dovrà comunicare a quest'ultimo le retribuzioni già assoggettate a contributo.

Sulle quote di retribuzione eccedenti il massimale annuo - e fino al tetto, per il 2013, di € 721.960,00 - si applica un **contributo di solidarietà** dell'1,2%, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,60% a carico del lavoratore. Sulla retribuzione eccedente quest'ultimo tetto annuo non è dovuto alcun contributo (art. 1, c. 4, D.Lgs. 166/97).

Sulla retribuzione annua eccedente la prima fascia di retribuzione pensionabile (per il 2013 € 45.530,00) e sino al massimale annuo di retribuzione imponibile (per il 2013 € 99.034,00) è dovuta la **contribuzione aggiuntiva IVS** dell'1% a carico del lavoratore.

### **Lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995**

Per i soggetti già iscritti al 31 dicembre 1995 e per quelli iscritti successivamente ma che possono far valere alla stessa data un'anzianità contributiva maturata in altre gestioni previdenziali obbligatorie, le aliquote si appli-

cano integralmente sulla retribuzione giornaliera fino al **massimale annuo di retribuzione pensionabile diviso per 312** (pari, per il 2013, a € 317,42 giornalieri). Sulle quote di retribuzione eccedenti - e fino al tetto, per il 2013, di € 2.313,97 giornalieri - si applica un **contributo di solidarietà** dell'1,2%, di cui lo 0,60% a carico del datore di lavoro e lo 0,60% a carico del lavoratore. Sulla retribuzione eccedente quest'ultimo tetto non è dovuto alcun contributo.

Sulla retribuzione giornaliera eccedente l'importo di € 145,93 (importo annuo della prima fascia di retribuzione pensionabile, pari per il 2013 a € 45.530,00, diviso 312) e sino al massimale di retribuzione giornaliera imponibile di € 317,42 (importo annuo, pari per il 2013 a € 99.034,00, diviso 312) è dovuta la **contribuzione aggiuntiva IVS** dell'1% a carico del lavoratore.

(Circ. INPS 8 febbraio 2013 n. 22).

## 1150 e s. **Collaboratori coordinati e continuativi: nuove disposizioni**

La Riforma del lavoro ha modificato la disciplina dei contratti di collaborazione a progetto stipulati successivamente al 18 luglio 2012, delineando una nuova nozione di collaborazione a progetto, che deve essere riferita solo ad uno specifico progetto e non più anche ad un programma di lavoro o fase di esso.

(artt. 1, c. 23-25 e 27, e 2, c. 57, L. 92/2012).

## 1165 e s. **Collaboratori coordinati e continuativi: aliquote contributive 2013**

Collaboratori	Anno	Aliquote	
		IVS	Prestazioni temporanee (*)
Generalità	2013	27%	0,72%
	2014	28%	
	2015	30%	
	2016	31%	
	2017	32%	
	Dal 2018	33%	
Soggetti: — iscritti ad <b>altre forme di previdenza obbligatoria</b> — <b>titolari di pensione</b>	2013	20%	—
	2014	21%	
	2015	22%	
	Dal 2016	24%	

(\*) Per maternità, ANF e malattia

Il contributo è dovuto nel limite del **massimale** imponibile, fissato per l'anno 2013 in € 99.034,00.

(art. 2, c. 57, L. 92/2012; art. 46 bis, c. 1 lett. g), DL 83/2012 conv. in L. 134/2012; Circ. INPS 12 febbraio 2013 n. 27).

## Artigiani e commercianti: contribuzione IVS per il 2013

La contribuzione è calcolata in percentuale sul reddito di impresa, nel rispetto di valori di reddito imponibile minimo e massimo, come indicato di seguito.

1250  
e s.

### Aliquote

Soggetti	Aliquote	
	Artigiani	Commercianti (1)
Sulla fascia di reddito fino a € 45.530,00: — titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni — collaboratori di età non superiore ai 21 anni	21,75% 18,75% (2)	21,84% 18,84% (2)
Sulla fascia di reddito tra € 45.530,01 e € 75.883,00: — titolari di qualunque età e collaboratori di età superiore ai 21 anni — collaboratori di età non superiore ai 21 anni	22,75% 19,75% (2)	22,84% 19,84% (2)
(1) Comprensiva dello 0,09% a titolo di aliquota aggiuntiva (dovuta fino al 2014: art. 35, c. 1, L. 183/2010) a copertura dell'indennizzo per la cessazione definitiva dell'attività commerciale. (2) L'aliquota è applicabile fino a tutto il mese in cui il collaboratore interessato compie i 21 anni.		

**Dal 1° gennaio 2013** le aliquote contributive di finanziamento e di computo delle gestioni pensionistiche dei lavoratori artigiani e commercianti, **sono incrementate** di 0,45 punti percentuali ogni anno fino a raggiungere il livello del 24% (nel 2018).

### Minimale e massimale

Il **minimale**, o reddito minimo imponibile, è uguale a 312 volte (312 sono le giornate lavorative contenute convenzionalmente in un anno, cioè 26 giornate in un mese  $\times$  12 mesi) la retribuzione minima giornaliera di un operaio del settore artigianato o commercio (per il 2013, € 47,07) più l'importo di € 671,39.

Per il 2013 l'imponibile annuo minimo è pertanto di € 15.357,00 ( $\text{€ } 47,07 \times 312 + \text{€ } 671,39$ ). In presenza di un reddito d'impresa superiore al limite di retribuzione annua pensionabile (per il 2013, € 45.530,00), la quota di reddito eccedente tale limite viene presa in considerazione, ai fini del versamento dei contributi previdenziali, fino a concorrenza di un importo pari a 2/3 del limite stesso. Per l'anno 2013, pertanto, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi IVS è pari a € 75.883,00 ( $\text{€ } 45.530,00 + \text{€ } 30.353,00$ ). Per i lavoratori **privi di anzianità contributiva iscritti con decorrenza gennaio 1996** o successiva, il massimale annuo 2013 è pari a € 99.034,00. Tale massimale non è frazionabile a mese.

Il minimale ed i massimali sopra indicati sono riferiti ad ogni singolo soggetto operante nell'impresa e non all'impresa nel suo complesso.  
(Circ. INPS 8 febbraio 2013 n. 24).

### Artigiani e commercianti: versamento dei contributi

Il pagamento della contribuzione dovuta viene effettuato utilizzando il modello di versamento unificato F24 secondo il seguente **calendario**:

1265

Contributi dovuti	Termini
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sul minimale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1<sup>a</sup> rata: 16 maggio (primo trimestre)</li> <li>• 2<sup>a</sup> rata: 20 agosto (secondo trimestre)</li> <li>• 3<sup>a</sup> rata: 18 novembre (terzo trimestre)</li> <li>• 4<sup>a</sup> rata: 17 febbraio dell'anno successivo a quello di imposizione (quarto trimestre)</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sui redditi eccedenti il minimale: acconti e saldi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Scadenze previste per il versamento degli acconti e dei saldi dell'IRPEF</li> </ul>

(Circ. INPS 8 febbraio 2013 n. 24).

## 1296 Agenti e rappresentanti di commercio: contribuzione

Il preponente è tenuto a versare i contributi a favore degli agenti. Gli importi vanno **calcolati** su tutte le somme a qualsiasi titolo dovute all'agente in dipendenza del rapporto, anche se non ancora erogate ed entro determinati limiti, così come indicato nella tabella seguente (valori in vigore con effetto dal 1° gennaio 2013):

Tipo di rapporto (1)	Contributo minimo	Massimale imponibile		Aliquota (2)	
		2013	2014	2013	2014
Monomandatario	€ 800,00	€ 32.500,00	€ 35.000,00	13,75% (3)	14,20% (3)
Plurimandatario	€ 400,00	€ 22.000,00	€ 23.000,00		

(1) Ciò che rileva per la distinzione tra monomandatari e plurimandatari è solo l'**obbligo contrattuale** effettivamente assunto: l'agente che di fatto si trova a svolgere un solo mandato senza esservi tenuto per contratto è soggetto alla disciplina dei plurimandatari (Cass. 9 febbraio 1994 n. 1302; Cass. 4 marzo 1998 n. 2383; Cass. 6 novembre 2000 n. 14444).

(2) Il contributo è a carico di agente e preponente per la metà ciascuno. In caso di agenti che svolgono l'attività in forma societaria, che implichi la responsabilità illimitata di uno o più soci, il contributo è suddiviso, tra i soci illimitatamente responsabili, in misura uguale alle quote sociali, o, se diverse, in misura uguale alle quote di ripartizione degli utili previste dal contratto sociale. In difetto, i contributi sono ripartiti in misura paritetica.

(3) È destinato al Fondo a titolo di solidarietà l'1,25% per il 2013 e l'1,70% per il 2014.

(artt. 4-5 Reg. ENASARCO).

## 1320 Lavoratori agricoli autonomi: contributi obbligatori

Il **reddito medio convenzionale giornaliero** per il 2012 è pari a € 52,45 e pertanto il **reddito imponibile**, a seconda della fascia di reddito nella quale l'azienda si colloca, è determinato nelle misure indicate in tabella:

Fascia di reddito	Numero convenzionale di giornate	Reddito imponibile
fino a € 232,40	156	€ 8.182,20
da € 232,41 a € 1.032,91	208	€ 10.909,60
da € 1.032,92 a € 2.324,05	260	€ 13.637,00
da € 2.324,06	312	€ 16.364,40

(Circ. INPS 25 maggio 2012 n. 75).

## 1362 Professionisti con albo e cassa: contributi 2013

e s. Nella tabella seguente riepiloghiamo i contributi dovuti dai liberi professionisti con albo e cassa per il 2013:



Categoria	Contributi	Misura	Importo minimo
Avvocati	<b>Soggettivo</b>	14% (5% per i pensionati della Cassa) del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€94.000,00, per il 2013) (1)	€ 2.700,00 per il 2013 (€ 1.350,00 per praticanti e infratrentacinquenni di prima iscrizione, per i primi cinque anni)
	<b>Di solidarietà</b>	3% sulla parte di reddito eccedente il tetto sopraindicato	—
	<b>Soggettivo modulare</b>	Dall'1 al 10% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente	—
	<b>Integrativo</b>	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 680,00 per il 2013 (2)
	<b>Maternità</b>	€ 132,00	
Consulenti del lavoro	<b>Soggettivo (3)</b>	12% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, con un minimale di € 17.000, fino ed un tetto massimo di € 95.000. È inoltre previsto un contributo soggettivo facoltativo pari a 500,00 € o multipli.	€ 2.040,00 nel 2013
	<b>Integrativo</b>	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 300,00 per il 2013
	<b>Maternità</b>	€ 101,00	
Dottori commercialisti	<b>Soggettivo</b>	Dall'11% al 17%, a scelta dell'iscritto, del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 168.250,00 nel 2013)	€ 2.526,00 nel 2013 (con esclusioni di titolari di pensione e, per i primi tre anni, di infratrentacinquenni di prima iscrizione)
	<b>Integrativo</b>	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 758,00 per il 2013 (con esclusioni di titolari di pensione e, per i primi tre anni, di infratrentacinquenni di prima iscrizione)
	<b>Maternità</b>	€ 126,00	
Farmacisti	<b>Soggettivo</b>	In misura fissa annua (per il 2013 € 4.375,00), comprensivo di maternità e assistenza	
	<b>Di solidarietà</b>	3%, pari, per il 2013, a € 172,00 (comprensivo di maternità e assistenza)	
Geometri	<b>Soggettivo (4)</b>	11,50% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 146.300,00 per il 2013)	€ 2.500,00 per il 2013
	<b>Di solidarietà</b>	3,5% sulla parte di reddito eccedente il tetto sopraindicato	—
	<b>Integrativo</b>	4% (5% dal 2015) sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 1.000,00 per il 2013
	<b>Maternità</b>	€ 22,00	

Categoria	Contributi	Misura	Importo minimo
Ingegneri e architetti (5)	<b>Soggettivo</b>	14,50% del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€ 120.000,00 per il 2013)	€ 2.250,00 per il 2013
	<b>Facoltativo "modulare"</b>	Dall'1% all'8,5% del reddito entro il tetto sopraindicato, con un minimo di € 180,00 (2013)	—
	<b>Integrativo</b>	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA entro io massimale di € 160.000,00	€ 660,00 per il 2013
	<b>Maternità</b>	€ 85,00	
Notai	<b>Unico</b>	Dal 1° luglio 2012: 40% degli onorari percepiti sugli atti soggetti ad annotamento sul repertorio	€ 3.048,00 per il 2013 (7)
	<b>Maternità</b>	€ 250,00	
Ragionieri commerciali (6)	<b>Soggettivo</b>	Dall'8% al 15%, a scelta dell'iscritto, del reddito professionale netto prodotto ai fini IRPEF nell'anno precedente, fino a un tetto massimo indicizzato (€98.916 per il 2013)	€ 3.048,00 per il 2013 (7)
	<b>Soggettivo supplementare di solidarietà</b>	0,5%	€ 252,00 per il 2013
	<b>Integrativo</b>	4% sui corrispettivi compresi nel volume annuale di affari ai fini IVA	€ 1.836,00 per il 2013
	<b>Maternità</b>	€ 26,00	
Medici e odontoiatri	<b>Proporzionale (10)</b>	12,5% (8) del reddito libero professionale netto prodotto nell'anno precedente, fino al tetto di € 70.000,00 per il 2013 (9)	
	<b>Solidarietà</b>	1% sulla parte di reddito eccedente il tetto sopraindicato	—
	<b>Minimo (11)</b>	Per il 2013: — € 201,34 per gli iscritti fino a 30 anni — € 390,82 per gli iscritti di età compresa tra i 30 e i 35 anni — € 733,51 per gli iscritti di età compresa tra i 35 e i 40 anni e per coloro che hanno superato i 40 anni che risultano iscritti in altri fondi di previdenza (compresi quelli speciali ENPAM) — € 1.354,46 per gli iscritti di età compresa tra i 40 e i 65 anni	
	<b>Maternità</b>	€ 38,20 per il 2013	

(1) L'aliquota contributiva salirà al 14,50% dal 2017 e al 15% dal 2021.

(2) I praticanti e gli infratrentacinquenni di prima iscrizione, per i primi 5 anni possono versare il contributo sull'effettivo volume d'affari dichiarato (indipendentemente dalla quota minima).

(3) Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta, il contributo è ridotto al 50% per il primo anno e per i successivi 4 anni. Il beneficio è riconosciuto fino al compimento dei 35 anni.

Per i titolari di pensione della Cassa, la riduzione del 50% del contributo soggettivo può avvenire a richiesta.

(4) Per coloro che iniziano la professione e che si iscrivono per la prima volta, il contributo è ridotto ad 1/4 per i primi 2 anni e al 50% per i successivi 3 anni. Il beneficio è riconosciuto fino al compimento dei 30 anni. Per i geometri praticanti iscritti alla Cassa, è dovuto il solo contributo minimo determinato nella misura di 1/4 della contribuzione soggettiva obbligatoria minima. Per i titolari di pensione della Cassa il contributo minimo è dovuto nella misura del 50%.

(5) Sono previste riduzioni a favore degli infratrentacinquenni di prima iscrizione.

(6) L'importo minimo non si applica ai titolari di pensione.

(7) Per coloro che iniziano l'attività e si iscrivono prima del compimento dei 38 anni, il contributo è ridotto alla metà per i primi 7 anni e comunque non oltre i 38 anni di età. Analoga facoltà è prevista anche a favore degli iscritti che, pur avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità (almeno 58 anni di età con almeno 37 anni di effettiva iscrizione e contribuzione), non ne richiedano l'erogazione. L'opzione in tal caso ha effetto dall'anno successivo a quello del perfezionamento dei requisiti per la pensione medesima.

(8) Dal 1° gennaio 2015 è previsto un aumento graduale del contributo pari all'1% all'anno fino al 19,5% (nel 2021).

(9) Sono escluse dal reddito da assoggettare al contributo previdenziale le voci già soggette ad altre forme di previdenza obbligatoria.

(10) Medici iscritti in altri fondi o che hanno più di 65 anni: 2%

(11) Neolaureati: facoltà di rinviare il pagamento della metà dei contributi dovuti per i primi 7 anni e comunque non oltre il compimento dei 35 anni; nei 3 anni successivi, al compimento di tale età, dovrà essere recuperata la somma rinviata

## Professionisti iscritti alla Gestione separata INPS, associati in partecipazione, incaricati vendite a domicilio e lavoratori autonomi occasionali: massimale 2013

Il massimale imponibile contributivo è fissato per l'anno 2013 in € 99.034,00. (Circ. INPS 12 febbraio 2013 n. 27).

1435,  
1547,  
1562  
e  
1567

## Professionisti iscritti all'INPGI: contributi

Per l'anno 2013 il **massimale imponibile** annuo per il calcolo del **contributo soggettivo** è pari a € 99.034,00.

Nella tabella seguente riportiamo, inoltre, gli importi dei **contributi minimi 2012** (valori espressi in euro):

1520

Tipo contributo	Anzianità professionale		Titolari di trattamento pensionistico diretto
	Superiore a 5 anni	Fino a 5 anni	
Soggettivo	200,00	81,68	100,00
Integrativo	40,00	20,00	40,00
Maternità	33,00	33,00	33,00
<b>Totale</b>	<b>273,00</b>	<b>134,68</b>	<b>173,00</b>

(Circ. INPGI 5 settembre 2012 n. 9).

## Associati in partecipazione: campo di applicazione

Con il contratto di associazione in partecipazione l'associante attribuisce all'associato una partecipazione agli utili della sua impresa o di uno o più affari verso il corrispettivo di un determinato apporto.

**Dal 18 luglio 2012**, qualora l'apporto dell'associato consista anche in una prestazione di lavoro, il **numero degli associati impegnati in una medesima attività** non può essere superiore a tre, indipendentemente dal numero degli associanti. A ciò fa **eccezione** il caso in cui gli associati siano legati all'associante da rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado o di affinità entro il secondo.

In caso di **violazione dell'osservanza del numero** previsto di associati, il rapporto con tutti gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera di lavoro subordinato a tempo indeterminato (art. 2549 c.c.).

I **rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro instaurati o attuati senza che vi sia stata un'effettiva partecipazione dell'associato agli utili dell'impresa o dell'affare**, oppure **senza consegna del rendiconto periodico** (art. 2552 c.c.), si presumono, salva prova contraria, rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

1540

Inoltre, si presumono (salva prova contraria) rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato i contratti di associazione in partecipazione in cui l'apporto di lavoro dell'associato non sia connotato da **competenze teoriche di grado elevato** acquisite attraverso significativi percorsi formativi, ovvero da capacità tecnico-pratiche acquisite attraverso rilevanti esperienze maturate nell'esercizio concreto di attività (art. 69 bis, c. 2 lett. a), D.Lgs. 276/2003). È stata **abrogata** la disposizione che prevedeva - in caso di rapporti di associazione in partecipazione resi senza un'effettiva partecipazione e adeguate erogazioni al lavoratore - il diritto del lavoratore ai trattamenti contributivi, economici e normativi stabiliti dalla legge e dai CCNL per il lavoro subordinato svolto nella posizione corrispondente del medesimo settore di attività, o - in mancanza di CCNL - in una corrispondente posizione secondo il contratto di settore analogo. Ciò a meno che il datore di lavoro (o committente, o altri utenti utilizzatori) non comprovasse, con idonee attestazioni o documentazioni, che la prestazione rientrava in un contratto di lavoro subordinato speciale o con particolare disciplina, o in un contratto nominato di lavoro autonomo, o in altro contratto espressamente previsto nell'ordinamento (art. 86, c. 2, D.Lgs. 276/2003).

Sono fatti salvi, fino alla loro cessazione, i **contratti in essere** che siano stati **certificati** entro il 18 luglio 2012.  
(art. 1, c. 28-31, L. 92/2012).

## 1955 **Lavoratori agricoli autonomi: contributi volontari**

Nella tabella seguente riportiamo gli importi dei contributi volontari **in vigore per il 2012**.

Classe	Reddito settimanale	Reddito settimanale medio imponibile	Quote pensione 18,3% RM	Addizionale L. 233/90 2% RM	Addizionale L. 160/75 (0,63 × 3 = 1,89)	Totale
1	Fino a € 215,07	215,07	42,16	4,31	1,89	48,36 (*)
2	Oltre € 215,07 Fino a € 286,76	250,92	49,19	5,02	1,89	56,10 (*)
3	Oltre € 286,76 Fino a € 358,45	322,61	63,24	6,46	1,89	71,59
4	Oltre € 358,45	394,30	77,29	7,89	1,89	87,07

(\*) L'importo del contributo settimanale non può essere inferiore a (art. 10, c. 2, L. 233/90):  
— € 53,62 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata prima del 31 dicembre 1995;  
— € 61,32 settimanali se l'autorizzazione alla contribuzione volontaria è stata accordata dopo il 31 dicembre 1995.

(Circ. INPS 25 giugno 2012 n. 87).

## 2328 **Pensioni: regime di salvaguardia in materia di accesso e decorrenza**

Le **disposizioni previgenti** in materia di accesso e decorrenza dei trattamenti pensionistici (di vecchiaia retributiva e anzianità) continuano a trovare applicazione - oltre che ai lavoratori che abbiano maturato **entro il 31 dicembre 2011** i requisiti di età ed anzianità contributiva allora richiesti - ai soggetti indicati nella seguente **tabella, anche qualora maturino i requisiti per l'accesso al pensionamento dopo il 31 dicembre 2011**:

Soggetti	Pensione		Norma di riferimento
	vecchiaia	anzianità	
<b>1. lavoratrici che abbiano optato per il calcolo della pensione con il sistema contributivo</b> (art. 1, c. 9, L. 243/2004)	Sì	Sì	art. 24, c. 14 lett. a)-d) ed e-bis), DL 201/2011 conv. in L. 214/2011; art. 6, c. 2 ter, DL 216/2011 conv. in L. 14/2012; DM 1° giugno 2012
<b>2. lavoratori:</b> — collocati in <b>mobilità</b> (artt. 4 e 24 L. 223/91), sulla base di accordi sindacali stipulati prima del 4 dicembre 2011 e che maturano i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (art. 7, c. 1 e 2, L. 223/91), a condizione che abbiano cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre 2011 — collocati in <b>mobilità lunga</b> (art. 7, c. 6 e 7, L. 223/91), per effetto di accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011, a condizione che abbiano cessato l'attività lavorativa al 4 dicembre 2011 — che, al 4 dicembre 2011, siano <b>titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore</b> (art. 2, c. 28, L. 662/96) nonché i lavoratori per i quali sia stato previsto da accordi collettivi stipulati entro il 4 dicembre 2011 il diritto di accesso a detti fondi. In tale secondo caso gli interessati restano comunque a carico dei fondi fino al compimento dei 62 anni, anche se maturano prima i requisiti previgenti per l'accesso al pensionamento — che, dopo il 4 dicembre 2011, siano <b>titolari di prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore</b> (art. 2, c. 28, L. 662/96) a condizione che vi sia l'autorizzazione dell'INPS e fermo restando che gli interessati restano a carico dei Fondi fino al compimento di 62 anni — che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati <b>autorizzati alla prosecuzione volontaria</b> della contribuzione, a condizione che il lavoratore: risulti in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 6 dicembre 2013; non abbia ripreso l'attività lavorativa dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria e abbia almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011 — il cui rapporto di lavoro sia cessato entro il 31 dicembre 2011, in ragione di <b>accordi individuali</b> sottoscritti (anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c.), o in applicazione di <b>accordi collettivi di incentivo all'esodo</b> stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, a condizione che: la data di cessazione del rapporto risulti da elementi certi e oggettivi; il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 6 dicembre 2013; il lavoratore non abbia ripreso l'attività lavorativa — che al 31 ottobre 2011 risultano essere in <b>congedo per assistere figli con disabilità grave</b> (art. 42, c. 5, D.Lgs. 151/2001), i quali maturino, entro 24 mesi dalla data di inizio del congedo, il requisito contributivo per l'accesso al pensionamento di anzianità indipendentemente dall'età anagrafica (art. 1, c. 6 lett. a), L. 243/2004)	Sì	Sì	
<b>3. lavoratrici con un'età anagrafica non inferiore a 64 anni</b> , che maturino entro il 31 dicembre 2012 un'anzianità contributiva di almeno 20 anni e alla medesima data conseguano un'età anagrafica di almeno 60 anni	Sì	No	art. 24, c. 15 bis lett. b), DL 201/2011 conv. in L. 214/2011
<b>4. lavoratori con anzianità contributiva di almeno 35 anni entro il 31 dicembre 2012</b> i quali avrebbero maturato i requisiti per la pensione entro il 31 dicembre 2012 (secondo le norme previgenti: Tab. B L. 243/2004), al compimento di un'età anagrafica di almeno 64 anni	No	Sì	art. 24, c. 15 bis lett. a), DL 201/2011 conv. in L. 214/2011
<b>5. addetti a lavori usuranti</b> (D.Lgs. 67/2011)	No	Sì	art. 24, c. 17, DL 201/2011 conv. in L. 214/2011

Soggetti	Pensione		Norma di riferimento
	vecchiaia	anzianità	
<p><b>6. lavoratori:</b></p> <p>— per i quali le imprese abbiano stipulato in sede governativa entro il 31 dicembre 2011 <b>accordi</b> finalizzati alla <b>gestione delle eccedenze occupazionali</b> con utilizzo di <b>ammortizzatori sociali</b> anche se al 4 dicembre 2011 i lavoratori ancora non risultino cessati dall'attività lavorativa e collocati in mobilità. Tali lavoratori, in ogni caso, devono maturare i requisiti per il pensionamento entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (compresa la mobilità lunga)</p> <p>— che, al 4 dicembre 2011, non erano titolari di <b>prestazione straordinaria a carico dei fondi di solidarietà di settore</b> (art. 2, c. 28, L. 662/96), ma per i quali il diritto all'accesso ai predetti fondi era previsto da accordi stipulati alla suddetta data e ferma restando la permanenza nel fondo fino a 62 anni</p> <p>— che, prima del 4 dicembre 2011, siano stati <b>autorizzati alla prosecuzione volontaria</b> della contribuzione, che perfezionano i requisiti anagrafici e contributivi utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico, secondo la normativa previgente, entro il 6 dicembre 2014. I lavoratori interessati non devono aver comunque ripreso attività lavorativa dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione e devono avere almeno un contributo volontario accreditato od accreditabile alla data del 6 dicembre 2011</p> <p>— il cui rapporto di lavoro si sia risolto entro il 31 dicembre 2011, in ragione di <b>accordi individuali</b> sottoscritti (anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412-ter c.p.c.), o in applicazione di <b>accordi collettivi di incentivo all'esodo</b> stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale, senza successiva rioccupazione in qualsiasi altra attività lavorativa. I lavoratori conseguono il beneficio a condizione che: la data di cessazione del rapporto di lavoro risulti da elementi certi e oggettivi; il lavoratore sia in possesso dei requisiti anagrafici e contributivi che, in base alla previgente disciplina pensionistica, avrebbero comportato la decorrenza del trattamento entro il 6 dicembre 2014</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>art. 22, c. 1, DL 95/2012 conv. in L. 135/2012; DM 8 ottobre 2012</p>
<p><b>7. lavoratori (*):</b></p> <p>— che hanno <b>cessato il rapporto di lavoro entro il 30 settembre 2012</b> e sono stati <b>collocati in mobilità</b> ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti per la pensione entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità (art. 7, c. 1 e 2, L. 223/91), o durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014</p> <p>— <b>autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione</b> entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile al 6 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo il 4 dicembre 2011, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, a condizione che: abbiano conseguito dopo il 4 dicembre 2011 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a € 7.500; perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2014</p> <p>— che hanno <b>risolto il rapporto di lavoro entro il 30 giugno 2012, in ragione di accordi individuali</b> sottoscritti (anche ai sensi degli artt. 410, 411 e 412 c.p.c.) o in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, anche se hanno svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a condizione che: abbiano conseguito dopo il 30 giugno 2012 un reddito annuo lor-</p>	<p>Si</p>	<p>Si</p>	<p>art. 1, c. 231 e 232, L. 228/2012</p>

Soggetti	Pensione		Norma di riferimento
	vecchiaia	anzianità	
do complessivo riferito a tali attività non superiore a € 7.500; perfezionino i requisiti utili a comportare la decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2014 — <b>autorizzati alla prosecuzione volontaria</b> della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 e <b>collocati in mobilità ordinaria</b> a tale data, i quali devono attendere il termine della fruizione della stessa per poter effettuare il versamento volontario, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza della pensione entro il 6 dicembre 2014			
(*) I criteri di attuazione saranno fissati con DM.			

La legge previgente (D.Lgs. 503/92) ha elevato da 15 a 20 anni il requisito contributivo minimo per il perfezionamento del diritto alla pensione di vecchiaia (nel sistema retributivo e misto) dal 1° gennaio 1993. Peraltro, hanno potuto accedere - in **deroga all'elevazione del requisito minimo contributivo** - alla pensione di vecchiaia in presenza di un'anzianità contributiva minima di 15 anni ed al perfezionamento dell'età pensionabile prevista per la generalità dei lavoratori (art. 2, c. 3, D.Lgs. 503/92), le seguenti categorie di lavoratori:

- a. soggetti che al 31 dicembre 1992 avevano maturato i requisiti di assicurazione e di contribuzione previsti dalla normativa previgente;
- b. ammessi alla prosecuzione volontaria in data anteriore al 31 dicembre 1992;
- c. dipendenti che potevano far valere un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni e risultavano occupati per almeno 10 anni per periodi di durata inferiore a 52 settimane nell'anno solare;
- d. dipendenti che potevano far valere al 31 dicembre 1992 un periodo di assicurazione e di contribuzione inferiore ai 15 anni previsti dalla normativa. L'INPS ha precisato che le esclusioni introdotte dalla legge (D.Lgs. 503/92) continuano ad operare anche a seguito dell'entrata in vigore della riforma delle pensioni (L. 214/2011) e che nei confronti delle suddette categorie di lavoratori trovano applicazione i nuovi requisiti anagrafici previsti per il diritto alla pensione di vecchiaia nel sistema retributivo o misto (art. 24, c. 6, L. 214/2011) adeguati (dal 1° gennaio 2013) agli incrementi della speranza di vita, nonché la nuova disciplina in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici (Circ. INPS 1° febbraio 2013 n. 16).

## Assegno di invalidità e redditi da lavoro: riduzione

2355

L'assegno di invalidità è soggetto a una **riduzione d'importo** se il titolare ha redditi da lavoro (dipendente, autonomo o d'impresa) superiori a determinati livelli, come indicato in tabella:

Riduzione dell'assegno di invalidità (anno 2013)	
Reddito	Percentuale di riduzione
Fino a € 25.762,36	Nessuna
Da € 25.762,36 e fino a € 32.202,95	25%
Da € 32.202,96	50%

## Pensione ai superstiti: riduzione

2396

La pensione si riduce se il superstite possiede redditi superiori a 3 volte il trattamento minimo nelle misure riportate nella tabella:

Cumulo tra reddito e pensione ai superstiti	
Reddito del superstite	Quanto rimane della pensione di reversibilità
Fino a 3 volte il minimo 2013: € 19.321,77	100%
Superiore a 3 volte il minimo 2013: da € 19.321,78 a € 25.762,36	75% (-25%)
Superiore a 4 volte il minimo 2013: da € 25.762,37 a € 32.202,95	60% (-40%)
Superiore a 5 volte il minimo 2013: oltre € 32.202,95	50% (-50%)

## 2475 Fasce di retribuzione e aliquote di rendimento: pensioni con decorrenza 2013

Fasce di retribuzione	Per le anzianità contributive maturate al 31.12.1992			Per le anzianità contributive acquisite dal 1.1.1993		
	Rendimento annuo	Rendimento con 40 anni di anzianità	Coefficiente per calcolo mensile (RA : 13)	Rendimento annuo	Rendimento con 40 anni di anzianità	Coefficiente per calcolo mensile (RA : 13)
Fino a € 45.530,00	2%	80%	0,001538461	2%	80%	0,001538461
Oltre € 45.530,00 Fino a € 60.554,90 Fascia € 15.024,90	1,50%	60%	0,001153846	1,60%	64%	0,001230769
Oltre € 60.554,90 Fino a € 75.579,80 Fascia € 15.024,90	1,25%	50%	0,000961538	1,35%	54%	0,001038461
Oltre € 75.579,80	1%	40%	0,000769230			
Oltre € 75.579,80 Fino a € 86.507,00 Fascia € 10.927,20				1,10%	44%	0,000846153
Oltre € 86.507,00				0,90%	36%	0,000692307

## 2586 Perequazione automatica

Per il biennio 2012-2013, la perequazione è concessa come da prospetto:

Decorrenza	Importo del trattamento pensionistico	Aumento per perequazione automatica
Dal 1° gennaio 2013	Fino a € 1.443,00 (3 volte il trattamento minimo INPS: $481,00 \times 3 = 1.443,00$ )	3%
	Oltre € 1.443,00 e fino a € 1.486,29	Viene comunque garantita la perequazione fino al raggiungimento del limite massimo della fascia: cioè fino a € 1.486,29
	Oltre € 1.486,29	Nessun aumento

Per l'anno 2014 la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici **non è riconosciuta** con riferimento alle fasce di pensione superiori a sei volte il trattamento minimo INPS (art. 1, c. 236, L. 228/2012).

(Circ. INPS 28 dicembre 2012 n. 149).



## Consulenti del lavoro: nuove disposizioni in materia pensionistica

3044  
e s.

Riportiamo di seguito le nuove disposizioni introdotte dalla riforma del sistema pensionistico dei consulenti del Lavoro, in vigore dal 1° gennaio 2013.

Pensione	Requisiti		
	Periodo di pensionamento	Età anagrafica	Anni di contribuzione
Di vecchiaia	2013-2015 2016-2018 2019-2021 2022-2024 Dal 2025	66 67 68 69 70	5 (*)
Anzianità (**)	2013-2014 2015-2016 2017-2018 2019-2020 Dal 2021	60 60 60 60 60	36 37 38 39 40
Invalidità	Capacità all'esercizio della professione	Anni di contribuzione	
	Ridotta a meno di un terzo	Almeno 10 (5 se l'invalidità deriva da infortunio)	
Inabilità	Nessuna	Almeno 5 (requisito non richiesto se l'invalidità deriva da infortunio)	
Ai superstiti	Beneficiari	Anni di contribuzione	
	Coniuge e figli minori, studenti o inabili, oppure - in mancanza di questi - genitori del pensionato o dell'iscritto	Del professionista: almeno 5 anni versati negli ultimi 10 anni di iscrizione alla Cassa	
(*) A condizione che l'importo della pensione non risulti inferiore a 5 volte l'ammontare del contributo soggettivo minimo vigente nell'anno di decorrenza del trattamento. Condizione non applicabile nel caso in cui la pensione venga richiesta all'età di 70 anni.			
(**) La pensione conseguita con anzianità contributiva inferiore a 40 anni richiede la cancellazione dall'Albo professionale.			

## Geometri: nuove disposizioni in materia pensionistica

3053

Riportiamo in tabella le novità in materia di pensioni in vigore da gennaio 2013.

Pensione	Requisiti		
	Anno di pensionamento	Età anagrafica	Anni di iscrizione e di contribuzione
Vecchiaia retributiva	2013	67	34
	2014	67 e 6 mesi	34
	2015	68	35
	2016	68 e 6 mesi	35
	2017	69	35
	2018	69 e 6 mesi	35
	Dal 2019	70	35
Vecchiaia anticipata (calcolo misto retributivo/contributivo)	2013	65 e 6 mesi	34
	2014	66	34
	2015	66 e 6 mesi	35
	2016	67	35
Vecchiaia contributiva (*)	2013	65 e 6 mesi	20
	2014	66	
	2015	66 e 6 mesi	
	2016	67	

Pensione	Requisiti		
	Anno di pensionamento	Età anagrafica	Anni di iscrizione e di contribuzione
Invalidità	Capacità all'esercizio della professione	Anni di iscrizione e di contribuzione	
	Ridotta a meno di un terzo	Almeno 10 (5 se l'infermità deriva da infortunio)	
Inabilità	Nessuna, in via permanente		
Ai superstiti	Beneficiari	Anni di iscrizione e contribuzione	
	Coniuge e figli minori, studenti o inabili del pensionato o dell'iscritto	Del professionista: — almeno 10 anni di iscrizione e contributi alla Cassa — mantenimento dell'iscrizione fino a 3 anni prima del decesso	
(*)Il trattamento può essere liquidato a favore di coloro che abbiano almeno 20 anni di contribuzione effettiva con un ammontare non inferiore a 1,5 volte l'importo mensile dell'assegno sociale (art. 3, c. 6, L.335/95) e le età gradualmente elevate indicate in tabella. Si prescinde da tali requisiti solo se l'interessato è in possesso di un'età anagrafica pari a 70 anni con 5 anni di anzianità contributiva.			

### 3056 Ingegneri e architetti: pensione di anzianità

La pensione di anzianità è stata **soppressa** dal 1° gennaio 2013. Tale prestazione continua ad essere garantita solo a coloro che, avendo almeno 58 anni di età e 35 anni di iscrizione e contribuzione entro il 31 dicembre 2012, raggiungano “quota 97” sommando età e periodo di contribuzione.

La domanda deve essere presentata, **a pena di decadenza** dal diritto, entro il 1° gennaio 2014, e la cancellazione dall'Albo professionale deve avvenire entro i 6 mesi successivi alla presentazione della domanda, pena la sua decadenza.

Per coloro che alla data della decorrenza del pensionamento abbiano un'età inferiore a 65 anni, l'importo del trattamento di anzianità è ridotto proporzionalmente (dal 17,30% a 58 anni sino al 3% a 64 anni).

### 3058 Medici ed odontoiatri: pensione di vecchiaia

Il requisito anagrafico per ottenere la prestazione è stato elevato da 65 a 68 anni (a regime dal 2018), con un **innalzamento graduale** di 6 mesi all'anno a partire dal 2013 (65 anni e 6 mesi).

### 4036 ANF: rideterminazione dei livelli di reddito e degli importi

Sono stati rivalutati i livelli di reddito ai fini della corresponsione dell'ANF, da applicare nel periodo 1° luglio 2012 - 30 giugno 2013. Le relative **tabelle** sono consultabili sul sito dell'INPS ([www.inps.it](http://www.inps.it)).

(Circ. INPS 8 giugno 2012 n. 79).

### 4100 Indennità di disoccupazione

e s. Con la Riforma del lavoro (art. 2 L. 92/2012) è stata istituita, **dal 1° gennaio 2013** e in relazione ai nuovi eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere da detta data, l'Assicurazione sociale per l'impiego (d'ora in poi, **ASPI**: art. 24 L. 88/89). Essa ha la funzione di fornire un'indennità mensile di disoccupazione ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che siano in possesso di determinati requisiti.

All'indennità ASPI è stata affiancata la c.d. **MiniASPI**, destinata a sostenere il

reddito del lavoratore che ha maturato un periodo inferiore di copertura contributiva.

L'ASPI trova applicazione nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti "disoccupati", compresi gli **apprendisti** e i **soci lavoratori subordinati di cooperativa**, in possesso di determinati requisiti.

Sono invece esclusi gli **operai agricoli** a tempo determinato o indeterminato (art. 7, c. 1, DL 86/88 conv. in L. 160/88; art. 25 L. 457/72; art. 7 L. 37/77; art. 1 L. 247/2007) e i **giornalisti**, per i quali si applica una normativa speciale.

1) Alle prestazioni ASPI si applicano, per quanto non previsto dalla presente legge ed in quanto applicabili, le **norme già operanti in materia** di indennità di disoccupazione ordinaria non agricola (art. 2, c. 24 bis, L. 228/2012).

2) Le prestazioni di **disoccupazione "con requisiti ridotti"** (art. 7, c. 3, DL 86/88 conv. in L. 160/88) si considerano assorbite, con riferimento ai **periodi lavorativi dell'anno 2012**, nelle prestazioni della MiniASPI liquidate a decorrere dal 1° gennaio 2013 (art. 2, c. 24, L. 92/2012; Mess. INPS 17 dicembre 2012 n. 20774).

I requisiti assicurativi e contributivi saranno quelli dell'indennità di disoccupazione ordinaria con requisiti ridotti, mentre la durata e la misura saranno calcolate in base alle nuove disposizioni relative alla indennità di MiniASPI.

Indipendentemente dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, la **domanda** per il riconoscimento dell'indennità MiniASPI riferita a periodi di disoccupazione intercorsi nel 2012 ("Mini-ASPI 2012") dovrà essere presentata, esclusivamente per via telematica, tra il 1° gennaio e il 2 aprile 2013.

La **liquidazione** avverrà in unica soluzione.

3) Dal 1° gennaio 2013, al finanziamento delle indennità ASPI e MiniASPI (art. 2, c. 25-27, L. 92/2012; Circ. INPS 14 dicembre 2012 n. 140) concorrono i contributi già in vigore contro la disoccupazione involontaria (artt. 12, c. 6, e 28, c. 1, L. 160/75), comprese le eventuali riduzioni succedutesi nel tempo (dal 1° febbraio 2001: art. 120 L. 388/2000; dal 1° gennaio 2006: art. 1, c. 361, L. 266/2005), nonché le misure compensative (art. 8 DL 203/2005 conv. in L. 248/2005).

Fino al pieno allineamento alla nuova aliquota ASPI, le relative prestazioni (comprese le MiniASPI) vengono annualmente rideterminate con DM, in funzione dell'aliquota effettiva di contribuzione (Circ. INPS 18 dicembre 2012 n. 142).

## Condizioni

Ai fini del riconoscimento delle indennità ASPI e MiniASPI occorre che i lavoratori abbiano (art. 2, c. 2-5 e 14, L. 92/2012; Circ. INPS 14 dicembre 2012 n. 140):

1. lo **status di disoccupato** (art. 1, c. 2 lett. c), D.Lgs. 181/2000), che deve permanere per tutto il periodo di fruizione dell'indennità e che deve essere comprovato dalla presentazione dell'interessato presso il servizio competente nel cui ambito territoriale si trovi il domicilio del medesimo (Circ. INPS 18 dicembre 2012 n. 142);

2. **perso involontariamente** la propria **occupazione**.

La concessione del trattamento è pertanto esclusa nelle ipotesi di:

● **risoluzione consensuale** del rapporto, salvo che la stessa sia intervenuta:

— in sede di conciliazione con esito positivo nell'ambito della procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo (art. 7 L. 604/66; Mess. INPS 18 dicembre 2012 n. 20830);

— per trasferimento del dipendente ad altra sede della stessa azienda distante più di 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici (Circ. INPS 10 ottobre 2006 n. 108);

● **dimissioni**, salvo che avvengano:

- durante il periodo tutelato di maternità (da 300 giorni prima della data presunta del parto e fino al compimento del primo anno di vita del figlio);
- per giusta causa, motivate, a titolo esemplificativo da (Circ. INPS 20 ottobre 2003 n. 163): mancato pagamento della retribuzione; molestie sessuali nei luoghi di lavoro; modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative; c.d. mobbing; notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione ad altre persone (fisiche o giuridiche) dell'azienda; spostamento del lavoratore da una sede ad un'altra, senza che sussistano le "comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive" (art. 2103 c.c.); comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico.

È stata abrogata la disposizione che stabiliva, quale condizione per fruire dei trattamenti, il rilascio da parte del lavoratore della **dichiarazione di immediata disponibilità** (c.d. DID: art. 19, c. 10, DL 185/2008 conv. in L. 2/2009).

## Requisiti

La discriminante per l'accesso al trattamento ASPI o MiniASPI è costituita dai requisiti contributivi precedentemente acquisiti (art. 2, c. 4 e 20, L. 92/2012; Circ. INPS 18 dicembre 2012 n. 142):

Requisiti contributivi	Individuazione	Trattamento spettante
<p>Almeno <b>2 anni di assicurazione</b></p> <p style="text-align: center;">+</p> <p>Almeno <b>1 anno di contribuzione</b> nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione</p>	<p>Il biennio viene determinato a decorrere dal primo giorno in cui il lavoratore risulta disoccupato.</p> <p><b>a) Contributi e periodi utili:</b> i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASPI; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi UE o convenzionati, se prevista la possibilità di totalizzazione; l'astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare (*)</p> <p><b>b) Biennio.</b> Bisogna distinguere tra soggetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>● <b>già beneficiari</b> della tutela contro la disoccupazione: Sono valide tutte le settimane retribuite, purché per esse risultati, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali</li> <li>● <b>beneficiari</b> della tutela contro la disoccupazione <b>dal 2013:</b> Vista l'assenza di precedente contribuzione DS, l'anzianità assicurativa e il requisito contributivo iniziano a maturare dal 1° gennaio 2013. L'eventuale e precedente contribuzione contro la disoccupazione, versata o dovuta, continua a produrre i suoi effetti ai fini dell'accertamento dei requisiti soggettivi per l'ammissione alla nuova indennità di disoccupazione.</li> </ul>	<b>ASPI</b>
<p>Almeno <b>13 settimane</b> di contribuzione da attività lavorativa negli ultimi 12 mesi, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria</p>	<p>Sono valide tutte le <b>settimane</b> retribuite, purché per esse risultati, anno per anno, complessivamente erogata o dovuta una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali.</p> <p>Per la verifica del <b>requisito contributivo</b> sono utili: i contributi previdenziali, comprensivi di quota DS e ASPI; i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria se all'inizio dell'astensione risulta già versata contribuzione ed i periodi di congedo parentale purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro; i periodi di lavoro all'estero in paesi UE o convenzionati, se prevista la possibilità di totalizzazione; l'astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età nel limite di 5 giorni lavorativi nell'anno solare (*)</p>	<b>MiniASPI</b>

(\*) **Non sono considerati utili**, anche se coperti da contribuzione figurativa, i periodi di: malattia e infortunio sul lavoro solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo; CIGS e CIG con sospensione dell'attività a zero ore; assenze per permessi e congedi fruiti dal coniuge convivente, dal genitore, dal figlio convivente, dai fratelli o sorelle conviventi di soggetto con handicap in situazione di gravità. L'eventuale presenza di periodi non utili deve essere neutralizzata, in quanto ininfluyente, con conseguente ampliamento del biennio di riferimento.

## Indennità ASPI

● L'indennità ASPI è rapportata alla retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi due anni, comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive (retribuzione imponibile esposta in UniE-mens), divisa per il totale delle settimane di contribuzione indipendentemente dalla verifica del minimale e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33 (art. 2, c. 4, 6-9, L. 92/2012; Circ. INPS 18 dicembre 2012 n. 142).

L'indennità **mensile** è rapportata alla retribuzione mensile, ed è **pari** al 75% nei casi in cui la retribuzione mensile sia pari o inferiore nel 2013 all'importo di € 1.180 mensili, annualmente rivalutata. Se invece la retribuzione mensile è superiore al predetto importo, l'indennità è pari al 75% di € 1.180, incrementata di una somma pari al 25% del differenziale tra la retribuzione mensile e il predetto importo.

In caso di pagamento dell'indennità relativa a **frazione di mese**, il valore giornaliero dell'indennità è determinato dividendo l'importo così ottenuto per il divisore 30.

L'indennità mensile **non può** in ogni caso **superare** l'importo più alto del massimale annualmente fissato per la CIG (art. unico, c. 2 lett. b), L. 407/90; Circ. INPS 8 febbraio 2012 n. 20).

**Dopo i primi 6 mesi** di fruizione, l'indennità è ridotta del 15%; **dopo il 12°** mese, di un ulteriore 15%.

L'importo dell'indennità non subisce la **riduzione del 5,84%** (aliquota a carichi apprendisti: art. 26 L. 41/86).

● La **durata** massima legale dell'indennità nel 2013 è disciplinata come indicato nella tabella seguente (art. 2, c. 11 e 45, L. 92/2012; art. 1, c. 250 lett. a) e b), L. 228/2012; Circ. INPS 18 dicembre 2012 n. 142):

Età anagrafica "compiuta"	Durata massima del trattamento
Fino a 49 anni	8 mesi
Da 50 anni	12 mesi

● Per fruire dell'indennità i lavoratori devono, a pena di decadenza, presentare apposita **domanda** all'INPS, **entro** il termine di 2 mesi dalla data di spettanza del trattamento (art. 2, c. 13, L. 92/2012; Circ. INPS 18 dicembre 2012 n. 142).

Per l'individuazione del termine di 2 mesi si deve fare riferimento allo stesso giorno del secondo mese successivo, indipendentemente dal numero dei giorni presenti nel periodo (ad **esempio**: 15 gennaio - 15 marzo; 2 luglio - 2 settembre).

La data di inizio del periodo di spettanza del trattamento è individuata con le modalità indicate in tabella.

Ipotesi	Inizio del periodo indennizzabile, da cui decorrono i 2 mesi
Generalità	8° giorno successivo alla data di cessazione dell'ultimo rapporto di lavoro
Evento patologico (ad esempio: malattia comune, infortunio) iniziato entro gli 8 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro	Data di riacquisto della capacità lavorativa
Maternità in corso al momento della cessazione del rapporto di lavoro	8° giorno dalla data di fine del periodo di maternità
Licenziamento per giusta causa	38° giorno successivo alla data di cessazione

Ipotesi	Inizio del periodo indennizzabile, da cui decorrono i 2 mesi
Mancato preavviso	8° giorno dalla data di fine del periodo corrispondente all'indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate
Vertenza sindacale o data di notifica della sentenza giudiziaria (*)	Data di definizione
(*) Il riferimento deve essere sempre inteso alla sentenza di un giudizio di merito, a nulla influendo eventuali ordinanze in esito ad azioni cautelari intentate dal lavoratore	

La domanda deve avvenire esclusivamente **in modalità telematica** attraverso uno dei seguenti canali: WEB - servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell'INPS; Contact Center multi-canale, con il supporto dei servizi telematici messi a disposizione dall'INPS; Patronati/intermediari dell'INPS (Mess. INPS 14 gennaio 2013 n. 760).

### Indennità MiniASPI

Il trattamento è assimilabile quasi del tutto a quello ASPI sopra descritto; diversa invece è la **durata**. L'indennità infatti è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione nei 12 mesi precedenti la data di cessazione del rapporto di lavoro. Ai fini della durata **non si computano** i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione della prestazione (art. 2, c. 21 e 22, L. 92/2012; art. 1, c. 250 lett. d), L. 228/2012).

## 4287 Integrazioni salariali: massimale 2013

Per l'anno 2013 l'intervento di integrazione salariale non può superare un limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento:

- per le retribuzioni fino a € 2.075,21, € 959,22 (ridotto a € 903,20 per l'applicazione dell'aliquota del 5,84% a carico apprendisti);
- per le retribuzioni superiori, € 1.152,90 (ridotto a € 1.085,57 per l'applicazione dell'aliquota del 5,84% a carico apprendisti).

(Circ. INPS 30 gennaio 2013 n. 14).

## 4324 CIGS: campo di applicazione

Dal 1° gennaio 2013 le disposizioni in materia di trattamento straordinario di integrazione salariale e i relativi obblighi contributivi sono **estesi** alle imprese (art. 12, c. 3 bis, L. 223/91):

- esercenti attività commerciali con più di 50 dipendenti;
  - agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di 50 dipendenti;
  - di vigilanza con più di 15 dipendenti;
  - del trasporto aereo a prescindere dal numero di dipendenti;
  - del sistema aeroportuale a prescindere dal numero di dipendenti.
- (art. 3, c. 1, L. 92/2012).

## 4346 CIGS e procedure concorsuali: nuova disciplina

In sede di conversione in legge del c.d. decreto sviluppo è stata modificata la disciplina della CIGS nel caso di procedure concorsuali (art. 3 L. 223/91, che sarà **abrogato** dal 1° gennaio 2016).

Il **trattamento è concesso** con DM ai lavoratori delle imprese soggette alla disciplina CIGS, **nei casi di**:

— dichiarazione di fallimento, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa o di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, quando sussistano prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività e di salvaguardia, anche parziale, dei livelli di occupazione, da valutare in base a parametri oggettivi definiti con DM;

— ammissione al concordato preventivo consistente nella cessione dei beni. Il trattamento viene concesso, su domanda del curatore, del liquidatore o del commissario, per un **periodo non superiore** a dodici mesi.

Per valutare le **prospettive di continuazione o di ripresa dell'attività**, occorre tenere conto dei seguenti parametri da indicare, anche alternativamente, nell'istanza di concessione della CIGS (art. 2 DM 4 dicembre 2012): a) misure volte all'attivazione di azioni miranti alla prosecuzione dell'attività aziendale o alla ripresa dell'attività medesima, adottate o da adottarsi da parte del responsabile della procedura concorsuale; b) manifestazioni di interesse da parte di terzi, anche conseguenti a proposte di cessione, anche parziale dell'azienda, o a proposte di affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa; c) tavoli, in sede governativa o regionale, finalizzati all'individuazione di soluzioni operative tese alla continuazione o alla ripresa dell'attività, anche mediante la cessione, totale o parziale, ovvero l'affitto a terzi dell'azienda o di rami di essa.

In aggiunta, per valutare la sussistenza della **salvaguardia**, anche parziale **dei livelli di occupazione**, occorre tenere conto dei seguenti parametri da indicare, anche alternativamente, nell'istanza di concessione della CIGS (art. 3 DM 4 dicembre 2012): a) piani volti al distacco dei lavoratori presso imprese terze; b) stipula di contratti a termine con datori di lavoro terzi; c) piani di ricollocazione dei soggetti interessati, programmi di riqualificazione delle competenze, di formazione o di politiche attive in favore dei lavoratori, predisposti da soggetti pubblici, da appositi Fondi (art. 118 L. 388/2000) dai soggetti autorizzati o accreditati allo svolgimento dell'attività di intermediazione (artt. 4-7 D.Lgs. 276/2003).

(art. 46 bis, c. 1 lett. h), DL 83/2012 conv. in L. 134/2012 n. 134).

## Lavoratori edili: cassa integrazione

4395

L'indennità è **pari** all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate comprese tra le 0 e le 40 settimanali (sospensione o riduzione di orario). Tale importo è ridotto del 5,84% (aliquota contributiva a carico degli apprendisti).

L'ammontare del trattamento non può superare i **massimali** previsti per la CIG della generalità dei lavoratori dipendenti.

Nel caso di **intemperie stagionali**, i massimali di riferimento sono incrementati del 20% (art. 2, c. 17, L. 549/95):

— € 1.151,06 (€ 1.083,84 al netto del 5,84%) per le retribuzioni di riferimento fino a € 2.075,21;

— € 1.383,48 (€ 1.302,68 al netto del 5,84%) per retribuzioni di riferimento superiori.

(Circ. INPS 30 gennaio 2013 n. 14).

## Contratti di solidarietà: trattamento economico

4466

Per l'anno 2013 ai lavoratori interessati da un CDS spetta, nei limiti delle risorse stanziare, un trattamento corrispondente all'80% della retribuzione persa a seguito della riduzione d'orario (art. 1, c. 6, DL 78/2009 conv. in L. 102/2009).

(art. 1, c. 256, L. 228/2012).

## 4540 Durata massima dell'indennità di mobilità: nuove disposizioni

In sede di conversione in legge del c.d. decreto sviluppo è stata modificata la durata massima dell'indennità nell'anno 2014, uniformandola a quella già prevista dalla Riforma del lavoro per il 2013 (art. 2, c. 46 e 46 bis, L. 92/2012), come riportato in tabella:

Anno della messa in mobilità	Età del lavoratore	Durata massima	
		Generalità delle aree	Mezzogiorno
2013 e 2014	fino a 39 anni	12 mesi	24 mesi
	dai 40 ai 49 anni	24 mesi	36 mesi
	dai 50 anni	36 mesi	48 mesi
2015	fino a 39 anni	12 mesi	12 mesi
	dai 40 ai 49 anni	18 mesi	24 mesi
	dai 50 anni	24 mesi	36 mesi
2016	fino a 39 anni	12 mesi	12 mesi
	dai 40 ai 49 anni	12 mesi	18 mesi
	dai 50 anni	18 mesi	24 mesi

(art. 46 bis, c. 1 lett. e), DL 83/2012 conv. in L. 134/2012).

## 4734 Tubercolosi: trattamento economico

La tabella riporta gli importi delle indennità antitubercolari per l'anno 2013:

Trattamento	Anno 2013
Indennità giornaliera	€ 12,97 (€ 6,49 per i familiari)
Indennità giornaliera post-sanatoriale	€ 21,62 (€ 10,82 per i familiari)
Assegno mensile di cura o di sostentamento	€ 87,23

(Circ. INPS 13 dicembre 2012 n. 138).

## 4820 Trattamenti di maternità: misure aggiuntive a sostegno della genitorialità

Per gli anni 2013-2015 sono previste le seguenti ulteriori misure a sostegno della maternità e paternità:

Beneficiari	Tutela	Trattamento economico	Adempimenti
<b>Padre lavoratore</b>	Astensione (non frazionabile a ore) entro i 5 mesi dalla nascita: — obbligatoria, aggiuntiva rispetto al congedo di maternità o paternità, per un giorno — facoltativa, per massimo 2 giorni (anche continuativi) (1)	Indennità INPS pari al 100% della retribuzione. Per il pagamento v. n. 5871	Comunicazione scritta al datore di lavoro dei giorni di astensione con preavviso di almeno 15 giorni
<b>Madre lavoratrice</b>	€ 300 mensili (riproporzionati in caso di part-time) per i mesi non fruiti di astensione facoltativa (fino ad un massimo di 6), in forma di voucher per servizi di baby-sitting o di pagamento diretto del servizio asilo nido (2)		Richiesta all'INPS, entro 11 mesi dalla fine dell'astensione obbligatoria

(1) Fruibile anche contemporaneamente all'astensione obbligatoria della madre che, in tal caso termina l'astensione 1 o 2 giorni prima (tale mancata fruizione deve essere dichiarata al datore di entrambi i genitori).  
(2) Nei limiti delle risorse stanziare e qualora non sussistano altre esenzioni o benefici (art. 7, c. 1, DM 22 dicembre 2012).



Le misure a sostegno della genitorialità si applicano anche in caso di **adozione ed affidamento**.

(art. 4, c. 24-26, L. 92/ 2012; DM 22 dicembre 2012).

## Astensione facoltativa: nuove disposizioni

La legge di Stabilità, in vigore dal 1° gennaio 2013, ha apportato alcune modifiche alle disposizioni in materia di fruizione dell'astensione facoltativa (c.d. congedi parentali: art. 32 D.Lgs. 151/2001).

Viene demandato alla contrattazione collettiva di settore il compito di stabilire le modalità di fruizione del congedo parentale **su base oraria**, nonché i criteri di calcolo della base oraria e l'equiparazione di un determinato monte ore alla singola giornata lavorativa.

Il genitore che voglia fruire di un periodo di congedo è tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilità, a **preavvisare** il datore di lavoro secondo le modalità e i criteri definiti dai contratti collettivi, e comunque con un termine di preavviso non inferiore a 15 giorni e indicando l'inizio e la fine del periodo di congedo richiesto.

Durante il periodo di congedo, il lavoratore e il datore di lavoro concordano, ove necessario, adeguate misure di ripresa dell'attività lavorativa, tenendo conto di quanto eventualmente previsto dalla contrattazione collettiva.

(art. 1, c. 339, L. 228/2012).

4900  
e s.

## Collaboratori coordinati e continuativi: indennità di malattia

Il **minimale di reddito annuo** 2013, utile al calcolo dei requisiti richiesti per la corresponsione dell'indennità di malattia, è pari a € 15.357,00.

(Circ. INPS 12 febbraio 2013 n. 27).

5265

## Iscritte alla gestione separata INPS: indennità di maternità in caso di adozione e affidamento

È stata dichiarata la parziale illegittimità costituzionale delle disposizioni (art. 64, c. 2, D.Lgs. 151/2001; DM 4 aprile 2002) che riconoscono alle iscritte alla Gestione separata INPS (e tenute al versamento del contributo dello 0,5%) il diritto all'indennità di maternità. In particolare è stata dichiarata l'illegittimità della parte in cui tali disposizioni prevedono che alle lavoratrici che abbiano adottato o avuto in affidamento preadottivo un minore, l'indennità di maternità spetti per un periodo di 3 mesi anziché di 5 mesi.

(C. Cost. 22 novembre 2012 n. 257).

5275

## Collaboratori coordinati e continuativi: contributo in unica soluzione

A partire **dal 2013** e nei limiti delle risorse stanziare, è riconosciuta un'indennità **una tantum** ai collaboratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata INPS, **con esclusione** dei titolari di redditi di lavoro autonomo derivante dall'esercizio di arti e professioni (art. 1, c. 212, L. 662/96; art. 49 TUIR).

L'indennità spetta a coloro che soddisfino in via congiunta le seguenti **condizioni**:

a) abbiano operato, nel corso dell'anno precedente, in regime di monocommittenza;

b) abbiano conseguito l'anno precedente un reddito lordo complessivo sog-

5290

getto a imposizione fiscale non superiore al limite di € 20.000 (annualmente rivalutato);

c) con riguardo all'anno di riferimento sia accreditata almeno 1 mensilità, presso la Gestione separata INPS;

d) abbiano avuto un periodo di disoccupazione (art. 1, c. 2 lett. c), D.Lgs. 181/2000) ininterrotto di almeno 2 mesi nell'anno precedente;

e) risultino accreditate nell'anno precedente almeno 4 mensilità (3 mensilità, negli anni 2013-2015) presso la Gestione separata INPS.

L'indennità è pari a un **importo** del 7% (negli anni 2013-2015) del minimale annuo di reddito (art. 1, c. 3, L. 233/90), moltiplicato per il minor numero tra le mensilità accreditate l'anno precedente e quelle non coperte da contribuzione.

L'importo è **liquidato**:

— in un'unica soluzione se pari o inferiore a € 1.000;

— in importi mensili pari o inferiori a € 1.000, se superiore.

Per coloro che hanno **maturato il diritto entro il 31 dicembre 2012**, restano fermi i requisiti di accesso e la misura del trattamento vigenti a detta data (art. 19, c. 2, DL 185/2008 conv. in L. 2/2009).

(art. 2, c. 51-56, L. 92/2012).

## 5305 e s. e 5322 **Artigiani, commercianti e agricoltori autonomi: quote di maggiorazione e assegni familiari 2013**

I trattamenti di famiglia spettano agli **artigiani e ai commercianti** che siano **titolari di pensione** liquidata nella gestione e abbiano familiari a carico in possesso di particolari requisiti. Tali trattamenti assumono la denominazione di quote di maggiorazione e vengono erogate dall'INPS contestualmente alla rata della pensione.

Ai fini del diritto delle quote di maggiorazione occorre che i singoli familiari non siano economicamente autosufficienti e che il complesso del nucleo familiare non superi determinati limiti di reddito.

Il **reddito individuale del familiare** non deve superare il limite mensile pari alla pensione minima più 1/12 di tredicesima mensilità, il tutto maggiorato del 30%:

Familiari a carico	Limite di reddito dal 1.1.2013
Coniuge e ciascun figlio	€ 697,73

Il **reddito del nucleo familiare**, composto dal richiedente, dal coniuge e dai figli, deve essere contenuto nei limiti fissati a seconda del numero dei componenti. È preso in considerazione il reddito conseguito nell'anno solare precedente il 1° luglio di ciascun anno, che ha valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, per la corresponsione della quota di maggiorazione per il primo semestre 2013, il reddito familiare da considerare è quello conseguito nell'anno solare 2011, mentre per la corresponsione dal 1° luglio 2013 (e fino a giugno 2014) si considera il reddito del 2012.

I limiti di reddito sono maggiorati delle seguenti percentuali:

— 10% se gli aventi diritto sono «singles» (celibi, nubili, vedovi, ecc.);

— 50% se del nucleo familiare fanno parte soggetti totalmente inabili;

— 60% se ricorrono entrambe le condizioni (Circ. INPS 6 maggio 1994 n. 137).

I limiti di reddito familiare da considerare sono rivalutati ogni anno in ragione del tasso di inflazione programmato con arrotondamento ai centesimi di euro. Nelle tabelle seguenti riportiamo i limiti di reddito familiare annuale per la corresponsione della quota di maggiorazione per il primo figlio e i limiti per tutte le quote di maggiorazione, da applicare a decorrere dal 1° gennaio 2013.

Nucleo familiare	Dal 1° gennaio 2013	
	Limite per quota per il primo figlio	Limite per tutte le quote
<b>Nella generalità dei casi</b>		
1 persona (1)	€ 9.014,82	—
2 persone	€ 14.959,08	€ 17.915,09
3 persone	€ 19.234,56	€ 23.031,61
4 persone	€ 22.970,84	€ 27.508,93
5 persone	€ 26.710,29	€ 31.986,28
6 persone	€ 30.271,51	€ 36.251,68
7 o più	€ 33.831,64	€ 40.516,35
<b>Nel caso in cui il richiedente la quota per i minori sia vedovo/a, divorziato/a, separato/a, celibe o nubile (+ 10%)</b>		
1 persona (2)	€ 9.916,30	—
2 persone	€ 16.454,99	€ 19.706,60
3 persone	€ 21.158,02	€ 25.334,77
4 persone	€ 25.267,92	€ 30.259,82
5 persone	€ 29.381,32	€ 35.184,91
6 persone	€ 33.298,42	€ 39.876,85
7 o più	€ 37.214,80	€ 44.567,99
<b>Nel caso in cui nel nucleo siano comprese persone inabili (+ 50%)</b>		
1 persona (1)	€ 13.522,23	—
2 persone	€ 22.438,62	€ 26.872,64
3 persone	€ 28.851,84	€ 34.547,42
4 persone	€ 34.456,26	€ 41.263,40
5 persone	€ 40.065,44	€ 47.979,42
6 persone	€ 45.406,94	€ 54.377,52
7 o più	€ 50.747,46	€ 60.774,53
<b>Quando ricorrono insieme i due casi precedenti (+ 60%)</b>		
1 persona (2)	€ 14.423,71	—
2 persone	€ 23.934,53	€ 28.664,14
3 persone	€ 30.775,30	€ 36.850,58
4 persone	€ 36.753,34	€ 44.014,29
5 persone	€ 42.736,46	€ 51.178,05
6 persone	€ 48.434,06	€ 58.002,69
7 o più	€ 54.130,62	€ 64.826,16

(1) L'ipotesi riguarda il titolare maggiorenne di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

(2) L'ipotesi riguarda il titolare minorenni di pensione ai superstiti unico componente il nucleo familiare.

Per ciascun familiare in possesso dei prescritti requisiti, al pensionato spetta, sempre che ricorrano i requisiti reddituali, una **quota di maggiorazione pari** a € 10,21 mensili (art. 1 DL 314/80 conv. in L. 440/80)

Per i **lavoratori agricoli autonomi** si applicano gli stessi limiti di reddito individuale e familiare previsti per la corresponsione delle quote di maggiorazione per gli artigiani e commercianti.

Si precisa che i **genitori** sono considerati entrambi a carico, se il reddito dell'uno e dell'altro non supera, per il 2013, € 1.221,03 mensili.

(Circ. INPS 28 dicembre 2012 n. 150).

## 5505 **Ammortizzatori sociali in deroga: anni 2013-2016**

e s. Negli **anni 2013-2016** possono essere concessi trattamenti di **integrazione salariale e di mobilità in deroga alla normativa vigente**. La concessione è disposta dal ministro del Lavoro (di concerto con quello delle Finanze) sulla base di specifici accordi governativi e per periodi non superiori a 12 mesi. (art. 2, c. 64, L. 92/2012).

## 6094 **Assicurazione INAIL per gli insegnanti: passaggio al premio ordinario**

Con decreto (DM 2 aprile 2012) il ministero del Lavoro ha disposto, a partire dal 2012, il passaggio da speciale unitario a ordinario del premio da versare per gli insegnanti delle scuole o istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali e ha individuato come **voce** in cui classificare tali soggetti la voce 0611 della Tariffa Terziario (DM 12 dicembre 2000).

È, pertanto, necessario assoggettare a premio ordinario gli insegnanti con decorrenza dal 1° novembre 2012.

Restano invece assoggettati al regime del premio speciale unitario gli **alunni e gli studenti**.

(Circ. INAIL 26 giugno 2012 n. 31).

## 6282 **Rendite INAIL: minimale e massimale**

Dal 1° gennaio 2012 il massimale ed il minimale della retribuzione convenzionale per la liquidazione delle **rendite per inabilità permanente** sono fissati, rispettivamente, nella misura di € 28.813,20 e di € 15.514,80.

(DM 22 maggio 2012; Circ. INAIL 5 settembre 2012 n. 42; Circ. INAIL 2 ottobre 2012 n. 49).

## 6325 **INAIL: assegno di incollocabilità**

Il ministero del Lavoro ha fissato l'importo mensile dell'assegno di incollocabilità, con decorrenza **1° luglio 2012**, nella **misura** di € 245,62.

(DM 22 maggio 2012; Circ. INAIL 21 settembre 2012 n. 45).

## 6332 **INAIL: assegno per assistenza personale continuativa**

L'importo dell'assegno per assistenza personale continuativa è fissato, dal 1° gennaio 2012, in € 510,83.

(DM 22 maggio 2012; Circ. INAIL 2 ottobre 2012 n. 49).

## 6342 **INAIL: assegno funerario**

L'assegno funerario è fissato, a decorrere dal 1° gennaio 2012, in € 2.046,81.

(DM 22 maggio 2012; Circ. INAIL 2 ottobre 2012 n. 49).

## Agricoli: addizionale per danno biologico

6490

È stata determinata l'addizionale per danno biologico sui contributi assicurativi agricoli per l'anno 2011 (art. 13, c. 12, D.Lgs. 38/2000; DM 22 maggio 2012).

Tale addizionale - pari allo 0,71% del contributo assicurativo dovuto - sarà posta in riscossione unitamente all'imposizione contributiva relativa alla competenza del **3° trimestre 2012** tramite lo stesso modello F24, come indicato in tabella.

2011	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Assistenza Infortuni sul lavoro	$10,125 \times 0,71\% = 0,0719\%$
	Addizionale oneri danno biologico sul contributivo Addizionale Infortuni sul lavoro	$3,1185 \times 0,71\% = 0,0221\%$

(Circ. INPS 26 novembre 2012 n. 132).

## Tutela contro raggi X: rivalutazione delle rendite

6528

L'INAIL ha disposto che la **retribuzione annua** da assumersi a base della liquidazione delle rendite, a decorrere dal 1° luglio 2012 è fissata in € 57.536,00.

(DM 22 maggio 2012; Circ. INAIL 2 ottobre 2012 n. 49).

9009

## Lavoratori dipendenti: aliquote contributive anno 2013

Rami attività	Fondo pensioni (1)	Assic. DS (2)	Fondo di garanzia (3)	CUAF	Malattia	Maternità	CIG (4)	CIGS (4)	Mobilità	Totale	A carico lavoratore (5)	A carico datore
<b>Industria fino a 15 dipendenti (6)</b>												
— operai	33,00	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	1,90			40,07	9,19	30,88
— equiparati o intermedi	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	1,90			37,85	9,19	28,66
— impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	1,90			37,85	9,19	28,66
— viaggiatori e piazzisti	33,00	1,61	0,2	0,68		0,24	1,90			37,63	9,19	28,44
<b>Industria da 16 a 50 dipendenti (6)</b>												
— operai	33,00	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	1,9	0,9	0,3	41,27	9,49	31,78
— equiparati o intermedi	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	1,9	0,9	0,3	39,05	9,49	29,56
— equiparati o intermedi	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	1,9	0,9	0,3	39,05	9,49	29,56
— viaggiatori e piazzisti	33,00	1,61	0,2	0,68		0,24	1,9	0,9	0,3	38,83	9,49	29,34
<b>Industria con più di 50 dipendenti (6)</b>												
— operai	33,00	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	2,2	0,9	0,3	41,57	9,49	32,08
— equiparati o intermedi	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	2,2	0,9	0,3	39,35	9,49	29,86
— impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	2,2	0,9	0,3	39,35	9,49	29,86
— viaggiatori e piazzisti	33,00	1,61	0,2	0,68		0,24	2,2	0,9	0,3	39,13	9,49	29,64
<b>Industria edile fino a 15 dipendenti</b>												
— operai	33,00	2,41	0,2	0,68	2,22	0,46	5,2			44,17	9,19	34,98
— impiegati	33,00	2,41	0,2	0,68		0,46	1,9			38,65	9,19	29,46
— viaggiatori e piazzisti	33,00	2,41	0,2	0,68		0,24	1,9			38,43	9,19	29,24

Rami attività	Fondo pensioni (1)	Assic. DS (2)	Fondo di garanzia (3)	CUIAF	Malattia	Maternità	CIG (4)	CIGS (4)	Mobilità	Totale	A carico lavoratore (5)	A carico datore
<b>Industria edile da 16 a 50 dipendenti</b>												
— operai	33,00	2,41	0,2	0,68	2,22	0,46	5,2	0,9		45,07	9,49	35,58
— impiegati	33,00	2,41	0,2	0,68		0,46	1,9	0,9		39,55	9,49	30,06
— viaggiatori e piazzisti	33,00	2,41	0,2	0,68		0,24	1,9	0,9		39,33	9,49	29,84
<b>Industria edile con più di 50 dipendenti</b>												
— operai	33,00	2,41	0,2	0,68	2,22	0,46	5,2	0,9		45,07	9,49	35,58
— impiegati	33,00	2,41	0,2	0,68		0,46	2,2	0,9		39,85	9,49	35,58
— viaggiatori e piazzisti	33,00	2,41	0,2	0,68		0,24	2,2	0,9		39,63	9,49	30,14
<b>Industria lapidei fino a 15 dipendenti</b>												
— operai	33,00	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	3,7			41,87	9,19	32,68
— impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	1,9			37,85	9,19	28,66
— viaggiatori e piazzisti	33,00	1,61	0,2	0,68		0,24	1,9			37,63	9,19	28,44
<b>Industria lapidei da 16 a 50 dipendenti</b>												
— operai	33,00	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	3,7	0,9	0,3	43,07	9,49	33,58
— impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	1,9	0,9	0,3	39,05	9,49	29,56
— viaggiatori e piazzisti	33,00	1,61	0,2	0,68		0,24	1,9	0,9	0,3	38,83	9,49	29,34
<b>Industria lapidei con più di 50 dipendenti</b>												
— operai	33,00	1,61	0,2	0,68	2,22	0,46	3,7	0,9	0,3	43,07	9,49	33,58
— impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68		0,46	2,2	0,9	0,3	39,35	9,49	29,86
— viaggiatori e piazzisti	33,00	1,61	0,2	0,68		0,24	2,2	0,9	0,3	39,13	9,49	29,64

Rami attività	Fondo pensioni (1)	Assic. DS (2)	Fondo di garanzia (3)	CUAF	Malattia	Maternità	CIG (4)	CIGS (4)	Mobilità	Totale	A carico lavoratore (5)	A carico datore
<b>Artigianato (6 e 7)</b>												
— operai	33,00	0,7	0,2		2,22					36,12	9,19	26,93
— impiegati	33,00	0,7	0,2							33,90	9,19	24,71
<b>Artigianato edilizia (7)</b>												
— operai	33,00	1,5	0,2		2,22		5,2			42,12	9,19	32,93
— impiegati	33,00	1,5	0,2				1,9			36,60	9,19	27,41
<b>Artigianato lapidei (7)</b>												
— operai	33,00	0,7	0,2		2,22		3,7			39,82	9,19	30,63
— impiegati	33,00	0,7	0,2				1,9			35,80	9,19	26,61
<b>Commercio fino a 50 dipendenti (CUAF intera) (8)</b>												
— operai e impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24				38,17	9,19	28,98
— viaggiatori e piazzisti	33,00	1,61	0,2	0,68	0,24	0,24				35,73	9,19	26,54
<b>Commercio con più di 50 dipendenti (CUAF intera)</b>												
— operai e impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24		0,9	0,3	39,37	9,49	29,88
— viaggiatori e piazzisti	33,00	1,61	0,2	0,68	0,24	0,24		0,9	0,3	36,93	9,49	27,44
<b>Credito e assicurazione</b>												
— salariati	33,00	1,61	0,2	0,68	2,55	0,46				38,50	9,19	29,31
— operai e impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68	0,46	0,46				35,95	9,19	26,76



Rami attività	Fondo pensioni (1)	Assic. DS (2)	Fondo di garanzia (3)	CUAF	Malattia	Maternità	CIG (4)	CIGS (4)	Mobilità	Totale	A carico lavoratore (5)	A carico datore
<b>Servizi tributari appaltati</b>												
— salariati	33,00	1,61	0,2	0,68	2,55	0,13				38,17	9,19	28,98
— operai e impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68		0,13				35,62	9,19	26,43
<b>Proprietari di fabbricati</b>												
— operai	33,00	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24				38,17	9,19	28,98
— impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68		0,24				35,73	9,19	26,54
— portieri	32,30	1,61	0,2	0,68		0,24				35,03	8,84	26,19
<b>Servizi di culto</b>												
— operai e sacerdoti	33,00	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24				38,17	9,19	28,98
<b>Professionisti e artisti</b>												
— operai e impiegati	33,00	1,61	0,2	0,68	2,44	0,24				38,17	9,19	28,98
<b>Pubblici esercizi (CUAF intera)</b>												
— operai e impiegati	33,00	16,61	0,2	0,68	3,21	0,24				38,94	9,19	29,75
<b>Cooperative di trasporto e facchinaggio (DPR 602/70)</b>												
— operai soci	33,00	0,32	0,2		1,28					34,80	9,19	25,61

- (1) È prevista (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92) un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori che versano ai regimi pensionistici di appartenenza aliquote contributive inferiori al 10%, da applicare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile (v. n. 2315).
- (2) Per le aziende dell'edilizia, sia industriali che artigiane, l'aliquota è comprensiva dell'addizionale dello 0,80% (art. 10 DL 402/81 conv. in L. 537/81).
- (3) Il datore di lavoro è esonerato dal versamento della contribuzione al "Fondo di Garanzia L. 297/1982" nella stessa percentuale di TFR destinato alla previdenza complementare o allo specifico Fondo per l'erogazione del TFR istituito presso l'INPS.
- (4) Il contributo CIG è dovuto anche per gli impiegati (compresi viaggiatori e piazzisti) e per i quadri. Restano esclusi i dirigenti, gli apprendisti e i lavoratori a domicilio (art. 14, c. 2, L. 223/91). Le imprese devono versare la contribuzione a seconda della loro dimensione occupazionale (fino a 50 dipendenti: 1,90%; oltre 50 unità: 2,20%).
- A carico delle aziende che fruiscono dell'intervento della cassa integrazione e previsto un contributo addizionale, calcolato sull'importo delle integrazioni erogate (v. n. 1129 per la CIG e n. 1205 per la CIGS).
- (5) Al contributo a carico del lavoratore del 9,19% al Fondo pensioni si aggiunge un'ulteriore aliquota dello 0,30% in caso di appartenenza ad azienda rientrante nel campo di applicazione della CIGS.
- (6) Le imprese esercenti miniere, cave e torliere con lavorazione, ancorché parziale, in sotterraneo, devono versare, oltre ai normali contributi, per tutto il personale soggetto all'assicurazione IVS (impiegati, operai, apprendisti) la seguente contribuzione aggiuntiva:
- per i lavoratori in sotterraneo 4,20% (di cui l'1,40% a carico del lavoratore);
  - per i lavoratori in superficie 2,10% (di cui lo 0,70% a carico del lavoratore).
- (7) L'impresa artigiana dell'edilizia con più di 15 dipendenti, commissionaria in modo prevalente (oltre il 50% del fatturato nel biennio precedente) di un'impresa rientrante nella disciplina della CIGS, deve versare il contributo CIGS e quello di mobilità (art. 12 L. 223/91). Quest'ultimo contributo non è dovuto dall'impresa artigiana edile.
- (8) Per le aziende appaltatrici di servizi di mensa aderenti alla FIPE e tenute ad applicare il relativo CCNL, la contribuzione malattia è elevata a 3,21%. Le aziende appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione con più di 15 dipendenti, con diritto alla CIGS (v. n. 1157), devono versare i contributi CIGS e di mobilità.
- Le imprese appaltatrici di servizi di pulizia con più di 15 dipendenti, con diritto alla CIGS (v. n. 1157), sono tenute al versamento del relativo contributo, mentre non sono soggette al contributo di mobilità (Circ. INPS 29 aprile 1994 n. 130).

## Lavoratori agricoli: contributi previdenziali per il 2013 9013

Nelle tabella seguente riportiamo la contribuzione da calcolare in percentuale sui salari degli **operai** (OTD e OTI) e degli **impiegati** del settore agricoltura, al netto delle riduzioni succedutesi negli anni.

OPERAI						
GENERALITÀ DELLE AZIENDE AGRICOLE						
Voce	OTI			OTD		
	Totale	A carico azienda	A carico lavoratore	Totale	A carico azienda	A carico lavoratore
Fondo pensione (1)	27,79	18,95	8,84	27,79	18,95	8,84
Quota base	0,11	0,11		0,11	0,11	
Assistenza infortuni sul lavoro (2)	13,2435	13,2435		13,2435	13,2435	
CIS operai	1,5	1,5		1,5	1,5	
Malattia	0,683	0,683		0,683	0,683	
Assegni familiari	—	—		—	—	
Disoccupazione	1,41	1,41		1,41	1,41	
Maternità	—	—		—	—	
Fondo di Garanzia TFR	0,2	0,2		—	—	
<b>Totale</b>	<b>44,9365</b>	<b>36,0965</b>		<b>44,7365</b>	<b>35,8965</b>	

(1) Aliquota elevata ogni anno, dal 1° gennaio, nella misura dello 0,20% a carico del datore di lavoro fino al raggiungimento dell'aliquota contributiva del 32,30% (art. 3, c. 1, D.Lgs. 146/97). L'aumento è rimasto sospeso per il triennio 2006-2008 (art. 1, c. 1, L. 81/2006; Circ. INPS 3 maggio 2006 n. 65).  
(2) Compresa l'addizionale del 3,1185%.

IMPIEGATI E DIRIGENTI				
Aliquote	Qualifiche			
	Impiegati (2)		Dirigenti	
	A carico azienda	A carico lavoratore	A carico azienda	A carico lavoratore
Fondo pensioni (1)	32,30	8,84	32,30	8,84
Disoccupazione	0,67		0,67	
CUAF	0		0	
CISOA	1,50		-	
Maternità	0		0	
<b>Totale</b>	<b>34,47</b>			

(1) È prevista un'aliquota aggiuntiva dell'1% a carico dei lavoratori che versano ai regimi pensionistici di appartenenza aliquote contributive inferiori al 10%, da applicare sulle retribuzioni eccedenti la prima fascia di retribuzione pensionabile (art. 3 ter DL 384/92 conv. in L. 438/92).  
(2) Per gli impiegati inoltre dovuto a titolo di previdenza integrativa all'ENPAIA un contributo dell'11% così ripartito: 6% al Fondo di accantonamento del TFR gestito dall'ente; 4% al Fondo di previdenza integrativa (di cui l'1,50% a carico del lavoratore); 1% all'assicurazione infortuni (di cui 0,50% a carico del lavoratore).

## 9029 Retribuzioni e redditi pensionabili: coefficienti di rivalutazione (quota A e B)

### COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI REDDITI DA LAVORO AUTONOMO VALIDI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO 2013

#### QUOTA A

(Validi per il calcolo delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite)

1920	2.174,1949	1967	19,1956
1921	1.837,7372	1968	18,8869
1922	1.848,8266	1969	18,2753
1923	1.859,5991	1970	17,4013
1924	1.796,3622	1971	16,5548
1925	1.599,0999	1972	15,5375
1926	1.482,4248	1973	13,8709
1927	1.621,4413	1974	11,8326
1928	1.749,5863	1975	10,1382
1929	1.722,0523	1976	8,6885
1930	1.778,4278	1977	7,3804
1931	1.968,5657	1978	6,5543
1932	2.021,5595	1979	5,6870
1933	2.148,5803	1980	4,8124
1934	2.265,5099	1981	4,0655
1935	2.233,7967	1982	3,5060
1936	2.076,9220	1983	3,0761
1937	1.897,3714	1984	2,7696
1938	1.762,0632	1985	2,5543
1939	1.687,5278	1986	2,4121
1940	1.446,0428	1987	2,2874
1941	1.249,7453	1988	2,1716
1942	1.081,2660	1989	2,0393
1943	644,7550	1990	1,9029
1944	145,0863	1991	1,7664
1945	73,6651	1992	1,6871
1946	62,4181	1993	1,6182
1947	38,5151	1994	1,5519
1948	36,3761	1995	1,4582
1949	35,8507	1996	1,3946
1950	36,3387	1997	1,3740
1951	33,1215	1998	1,3500
1952	32,3783	1999	1,3290
1953	31,9393	2000	1,2960
1954	31,2305	2001	1,2620
1955	30,5733	2002	1,2320
1956	29,0725	2003	1,2030
1957	28,2331	2004	1,1790
1958	27,1957	2005	1,1590
1959	27,3040	2006	1,1370
1960	26,6329	2007	1,1170
1961	25,9551	2008	1,0820
1962	24,5439	2009	1,0740
1963	22,5818	2010	1,0580
1964	21,0776	2011	1,0300
1965	20,1261	2012	1,0000
1966	19,6107	2013	1,0000

**COEFFICIENTI DI RIVALUTAZIONE DELLE RETRIBUZIONI E DEI REDDITI DA LAVORO  
AUTONOMO VALIDI PER LA LIQUIDAZIONE DELLE PENSIONI CON DECORRENZA NELL'ANNO  
2013**

**QUOTA B**

(Validi per la liquidazione delle quote di pensione relative alle anzianità contributive acquisite  
posteriormente al 31 dicembre 1992).

**Decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 503**

<b>1920</b>	4.118,2483	<b>1967</b>	27,5457
<b>1921</b>	3.462,8166	<b>1968</b>	27,0115
<b>1922</b>	3.465,4727	<b>1969</b>	26,0918
<b>1923</b>	3.467,3203	<b>1970</b>	24,6555
<b>1924</b>	3.331,6890	<b>1971</b>	23,3158
<b>1925</b>	2.950,0540	<b>1972</b>	21,9198
<b>1926</b>	2.720,1849	<b>1973</b>	19,7185
<b>1927</b>	2.959,2767	<b>1974</b>	16,3889
<b>1928</b>	3.175,8934	<b>1975</b>	13,8863
<b>1929</b>	3.108,9248	<b>1976</b>	11,8306
<b>1930</b>	3.193,1572	<b>1977</b>	9,9441
<b>1931</b>	3.515,1286	<b>1978</b>	8,7770
<b>1932</b>	3.589,8120	<b>1979</b>	7,5278
<b>1933</b>	3.794,1753	<b>1980</b>	6,1670
<b>1934</b>	3.978,3107	<b>1981</b>	5,1562
<b>1935</b>	3.900,5844	<b>1982</b>	4,3979
<b>1936</b>	3.606,1643	<b>1983</b>	3,7952
<b>1937</b>	3.275,6920	<b>1984</b>	3,4048
<b>1938</b>	3.024,7081	<b>1985</b>	3,1115
<b>1939</b>	2.880,1144	<b>1986</b>	2,9093
<b>1940</b>	2.453,7056	<b>1987</b>	2,7588
<b>1941</b>	2.108,2898	<b>1988</b>	2,6077
<b>1942</b>	1.813,4019	<b>1989</b>	2,4256
<b>1943</b>	1.074,9651	<b>1990</b>	2,2680
<b>1944</b>	240,4634	<b>1991</b>	2,1139
<b>1945</b>	121,3639	<b>1992</b>	1,9884
<b>1946</b>	102,2195	<b>1993</b>	1,8933
<b>1947</b>	62,6951	<b>1994</b>	1,8054
<b>1948</b>	58,8547	<b>1995</b>	1,7000
<b>1949</b>	57,6498	<b>1996</b>	1,6217
<b>1950</b>	58,0770	<b>1997</b>	1,5801
<b>1951</b>	52,6084	<b>1998</b>	1,5390
<b>1952</b>	50,1504	<b>1999</b>	1,5018
<b>1953</b>	48,8877	<b>2000</b>	1,4515
<b>1954</b>	47,3068	<b>2001</b>	1,4008
<b>1955</b>	45,7263	<b>2002</b>	1,3552
<b>1956</b>	43,2806	<b>2003</b>	1,3113
<b>1957</b>	42,1879	<b>2004</b>	1,2733
<b>1958</b>	40,0015	<b>2005</b>	1,2401
<b>1959</b>	39,9055	<b>2006</b>	1,2052
<b>1960</b>	38,6202	<b>2007</b>	1,1729
<b>1961</b>	37,2774	<b>2008</b>	1,1253
<b>1962</b>	35,2335	<b>2009</b>	1,1062
<b>1963</b>	32,5520	<b>2010</b>	1,0792
<b>1964</b>	30,5235	<b>2011</b>	1,0403
<b>1965</b>	29,0546	<b>2012</b>	1,0000
<b>1966</b>	28,2904	<b>2013</b>	1,0000





